

ALLEGATO.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

INDICE

	PAG.		PAG.
ALBARELLO: Sussidio alla signora Bellanzin Margherita, vedova Spadina, da Colonia Veneta (Verona). (2161)	4422	COLITTO: Strade interne nel comune di Pietracupa (Campobasso). (2307)	4433
ALBARELLO: Assegni familiari ai lavoratori agricoli emigranti in Francia. (2192)	4422	COLITTO: Cantiere-lavoro nel comune di Gambatesa (Campobasso). (2347)	4433
ALBIZZATI: Pratiche di pensione di guerra inevase. (2086)	4423	COLITTO: Cantieri-lavoro nel comune di Acquaviva Collecroce (Campobasso). (2355)	4433
ALPINO: Cantiere-lavoro nel comune di Bardonecchia (Torino). (2373)	4424	COLITTO: Cantiere scuola-lavoro nel comune di Scapoli (Campobasso). (2356)	4433
BARTOLE: Registrazione di specialità medicinali. (2231)	4424	COLITTO: Cantieri-lavoro nel comune di Montefalcone nel Sannio (Campobasso) (2357)	4434
BONTADE MARGHERITA: Indennità accessorie ai maestri delle scuole reggimentali e carcerarie. (2075)	4425	COLITTO: Autostrada Roma - Campobasso - Bari. (2414)	4434
BOZZI: Distribuzione della corrispondenza in Formia (Latina). (1772)	4426	DE LAURA MATÈRA ANNA: Edilizia scolastica. (1475)	4434
CALABRO: Cantieri-lavoro delle province di Catania, Siracusa, Enna, Ragusa e Messina. (2121)	4426	DEL FANTE: Acquedotto del Ruzzo (Teramo). (925)	4435
CAMANGI: Produzione di vetture ed autocarri per usi civili in Italia. (1948)	4426	DEL VESCOVO: Agevolazioni finanziarie alle cooperative di produzione e di lavoro (736)	4436
CAPALOZZA: Tariffe telefoniche della società T. I. M. O. (1673)	4427	ENDRICH: Indennità ai componenti le commissioni mediche per le pensioni di guerra. (2211)	4436
CAROLEO: Indennità accessorie ai maestri delle scuole carcerarie. (2222)	4427	FERRI: Ricostruzione del « palazzo di Badia » (Arezzo). (1631)	4437
CASTELLARIN: Ripristino del ponte della Vittoria in Verona. (1020)	4427	GATTI CAPORASO ELENA: Indennità accessorie ai maestri delle scuole reggimentali e carcerarie. (2239)	4437
CASTELLARIN: Credito all'artigianato. (1032)	4428	GATTI CAPORASO ELENA: Cantieri-lavoro in Capriggine e Volterra (Pisa). (2384)	4438
CAVALLOTTI: Concorsi ospitalieri. (2140)	4429	GOMEZ D'AYALA: Sede ambulatoriale del comune di Acerra (Napoli). (2368)	4438
CERRETI: Tariffe elettriche per le industrie della ceramica. (1710)	4429	GUADALUPI e CALASSO: Provvidenze per i lavoratori del porto di Gallipoli (Lecce) (1467)	4438
CHIARAMELLO: Luttuosa sciagura nel comune di Moncalvo (Asti), (già orale). (148)	4430	JACOMETTI: Condannati dall'ex tribunale speciale fascista. (2342)	4439
COLITTO: Inclusioni del comune di Casacalenda (Campobasso) tra i comuni montani. (1635)	4431	MANIERA e MASSOLA: Banchina n. 22 del porto di Ancona. (1406)	4439
COLITTO: Provvedimenti per l'artigianato molisano. (1822)	4431	MEZZA MARIA VITTORIA: Trattamento economico ai lavoratori addetti ai cantieri-lavoro. (2280)	4441
COLITTO: Sussidio di disoccupazione ai lavoratori delle categorie professionali. (2255)	4432	MICELI: Scuole elementari nella frazione Savuci del comune di Fossalto Serralta (Catanzaro). (1668)	4441
COLITTO: Cantiere-lavoro nel comune di Pietracupa (Campobasso). (2306)	4432	MINASI: Cantieri-scuola nelle frazioni Solano e Melia del comune di Scilla (Reggio Calabria). (2369)	4442

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1953

	PAG.
NICOSIA: Gestione dell'Ente zolfi italiani. (1311)	4442
PASTORE e MORELLI: Statistiche sulla disoccupazione. (2149)	4443
PERDONÀ ed altri: Sostituzione dei titolari di agenzie postali. (1848)	4444
PINO: Campo di tiro a volo in Messina. (1979)	4445
POLANO ed altri: Diga in regione Monte Crispu (Nuoro). (437)	4445
ROBERTI e MICHELINI: Revisione di carriera di dipendenti epurati dell'Istituto nazionale delle assicurazioni. (1844)	4446
RUBINO: Cantiere numero 011586/L del comune di Scafati (Salerno). (2260)	4446
SCAGLIA ed altri: Provvidenze per gli alluvionati nel comune di Monasterolo (Bergamo). (1695)	4446
SCIORILLI BORRELLI: Contributo statale al comune di Atesa (Chieti). (1041)	4447
STORCHI: Assegni familiari ai lavoratori agricoli emigrati in Francia. (2199)	4447
TURCHI: Parere dei consigli provinciali sanitari per l'assistenza veterinaria gratuita. (2226)	4448

ALBARELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se intende disporre un sussidio continuato straordinario o quanto meno una elargizione a favore della signora Bellanzin Margherita vedova Spadina da Cologna Veneta (Verona), madre di un minatore italiano deceduto nella recente sciagura del Belgio.

« Le rimesse in denaro del figliolo permettevano alla signora di integrare la misera pensione della previdenza sociale. Invece del consueto vaglia destinato a pagare l'affitto la povera donna riceveva la notizia della terribile sciagura che la colpiva nel più sacro degli affetti. Un provvedimento immediato s'impone, tanto più che il deceduto lascia la moglie e tre figli in Belgio, ai quali andranno le provvidenze di carattere ufficiale ». (2161).

RISPOSTA. — « Come è noto, in occasione della sciagura verificatasi il 24 ottobre 1953 nelle miniere Du Many in Belgio, lo scrivente ebbe a disporre per la erogazione di un sussidio straordinario in favore delle famiglie dei connazionali colà deceduti.

« Anche la famiglia del lavoratore Spadina Ernesto è venuta, pertanto, in possesso della sopra cennata erogazione.

« Si assicura, comunque, che, a conoscenza del particolare stato di bisogno in cui versa

la madre del defunto, altra erogazione è stata disposta in di lei favore ».

Il Ministro: RUBINACCI.

ALBARELLO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere se intende dare disposizioni atte a sanare una palese ingiustizia.

« Una convenzione, intercorsa tra i competenti Ministeri, stabilisce che i lavoratori agricoli, che si recano in Francia, siano ammessi al godimento dell'assegno familiare, solamente quando hanno « due o più figli a carico ».

« Il lavoratore quindi che si reca all'estero non può godere dello stesso trattamento di quello che in Patria percepisce l'assegno secondo il numero dei figli senza nessuna limitazione.

« Per di più l'Istituto nazionale della previdenza sociale nega la concessione dell'assegno familiare alla moglie lavoratrice dell'emigrato, con un solo figlio, per il semplice fatto che la qualifica di capo famiglia spetta al marito. Se non è possibile concedere l'assegno, anche per il primo figlio del lavoratore emigrato, lo si conceda alla moglie lavoratrice in modo da togliere, almeno in questo caso particolare, una sperequazione ingiusta ed assurda ». (2192).

RISPOSTA. — « La limitazione lamentata dall'onorevole interrogante non deriva da determinazioni adottate in occasione di trattative internazionali, ma bensì dalla legislazione francese vigente in materia, la quale prevede il diritto agli assegni di cui trattasi per i capi famiglia i quali abbiano almeno due figli a carico.

« Ora, poiché per i rapporti di lavoro in atto sul territorio francese trova applicazione la legislazione sugli familiari colà vigente, non è possibile riservare, in deroga alle leggi francesi ai cittadini italiani un trattamento più favorevole di quello previsto per i francesi.

« È anzi da rilevare che, proprio ai fini degli assegni familiari, gli emigrati italiani in Francia hanno un trattamento più favorevole di quello concesso ai cittadini francesi in quanto, in base ad accordi intervenuti extra convenzione sulle assicurazioni sociali, è stato sin'ora possibile ottenere, in deroga ai principi della territorialità della legge francese, la corresponsione degli assegni familiari per i figli rimasti in Italia degli emigrati italiani.

« Circa, poi, la proposta di riconoscere in Italia, ai fini di cui trattasi, la qualifica di capo famiglia alla moglie lavoratrice dell'emigrato in Francia con un solo figlio a carico, si fa presente che tale possibilità non è consentita dalla legislazione italiana vigente in materia in quanto i casi nei quali detta qualifica può essere attribuita alla madre sono tassativamente stabiliti dalla legge.

« Infatti l'articolo 28 del regio decreto-legge 17 giugno 1937, n. 1048, stabilisce che la qualifica di cui trattasi è attribuita alla madre dei minori, qualora essa sia vedova, o nubile con prole non riconosciuta dal padre, o separata o abbandonata dal marito e con a carico i figli o che abbia il marito invalido permanentemente al lavoro o disoccupato o in servizio militare (sempreché in rivesta il grado di ufficiale o sottufficiale), o detenuto in attesa di giudizio o per espiazione di pena.

« Pertanto, criterio informatore della legge è quello di trasferire la qualifica di capo famiglia dal marito alla moglie in tutti quei casi, nei quali lo stesso non ha la possibilità di poter effettivamente provvedere ai bisogni della famiglia.

« La proposta, invece, dell'onorevole interrogante presuppone che si tenga conto, ai fini di cui trattasi, se il marito benefici, o meno, degli assegni familiari. Essa, quindi, non è accettabile perché tale criterio, oltreché discostarsi dal sistema seguito dalla legge, pone il problema, di assai vasta portata, della corresponsione degli assegni familiari alla moglie lavoratrice in tutti quei casi in cui il marito, per la natura della sua attività, non ha diritto agli assegni familiari (professionisti, commercianti, artigiani, ecc.) ».

Il Ministro: RUBINACCI.

ALBIZZATI. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per conoscere:

1°) se risponde al vero che presso gli uffici competenti della Direzione generale delle pensioni di guerra sono giacenti, invase, decine di migliaia di pratiche di pensione per la concessione dell'assegno di previdenza;

2°) se risponde al vero che al servizio pagamenti della stessa direzione sono bloccati oltre trentamila decreti di concessioni assegni di previdenza;

3°) quali provvedimenti intende prendere per eliminare un sì grave inconveniente che danneggia così duramente vecchi pensionati e vedove di guerra ». (2086).

« **RISPOSTA.** — « In merito alla interrogazione dell'onorevole interrogante è opportuno innanzitutto considerare che l'attribuzione dell'assegno di previdenza alle vedove ed ai genitori dei Caduti in guerra, rappresenta una innovazione contemplata nella recente legge di riforma delle pensioni di guerra 10 agosto 1950, n. 648, e costituisce, per altro, un beneficio della più vasta portata che interessa una larga categoria di pensionati che ascerde presentemente al numero di 552.180 unità.

« Inoltre è necessario chiarire che l'applicazione della citata legge n. 648 non si limita, per ciò che concerne l'attribuzione dell'assegno di previdenza, alla semplice constatazione della raggiunta età dei richiedenti, ma è subordinata allo stato di bisogno di essi, ciò che richiede l'indispensabile istruttoria, a volte complessa, che viene effettuata per il tramite delle competenti autorità.

« Altro indispensabile accertamento è quello da eseguirsi, tramite le commissioni mediche, quando il richiedente, che manchi del requisito dell'età, denunci una inabilità a proficuo lavoro.

« A dare una idea dell'ingente lavoro che incombe su questi uffici va rilevato che risultano pervenute a tutto il decorso ottobre oltre 335.000 domande per la concessione dell'assegno di previdenza da parte di invalidi vedove e genitori di Caduti in guerra. I dipendenti servizi, con una compagine di impiegati assolutamente inadeguata al bisogno, hanno potuto realizzare, superando numerose difficoltà, un risultato veramente notevole, giacché le pratiche del genere già definite hanno raggiunto la rilevante cifra di 282.859 e presentemente sono in corso di trattazione soltanto quelle istanze — nel numero di circa 52.000 — affluite in questi ultimi tempi a seguito del compimento dell'età o per inabilità dei richiedenti.

« Presso il servizio 1° pagamenti, che è ormai al corrente col lavoro, si trovano in corso di espletamento circa 20.000 vari provvedimenti, di cui soltanto 5.000 concessioni di assegno di previdenza di data recentissima.

« Questo sottosegretariato non ha tralasciato di adottare tutti gli opportuni provvedimenti atti ad accelerare il ritmo della produzione e all'intento di realizzare una più spedita procedura nell'espletamento delle domande riflettenti, in particolar modo, l'assegno di previdenza, ha impartito disposizioni ai dipendenti servizi, perché le relative liquidazioni, che da tempo si effettuano mediante l'apposizione di un timbro sul retro dei fasci-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1953

coli, siano trattate a parte e trasmesse, in via di urgenza, con elenchi separati al Comitato di liquidazione e successivamente da questo al servizio pagamenti, per l'emissione dei ruoli di variazione ».

Il Sottosegretario di Stato: CASSIANI.

ALPINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere i motivi per cui non è stata accolta la richiesta, del comune di Bardonecchia (Torino), dell'istituzione di un cantiere di lavoro, destinabile alla costruzione della strada tra il capoluogo e la frazione di Milllaures.

« Quanto sopra in rapporto al fatto che specie verso l'inizio della primavera, con l'afflusso di ingente mano d'opera meridionale e con la parziale smobilitazione dell'attività alberghiera, si determina in Bardonecchia una disoccupazione di fatto abbastanza pesante ». (2373).

RISPOSTA. — « Si chiarisce, al riguardo, che la richiesta d'istituzione di un cantiere di lavoro nel comune di Bardonecchia (Torino), per la costruzione della strada tra il capoluogo e la frazione di Milllaures, non risulta inclusa nel piano di proposte formulate dai competenti organi provinciali e, pertanto, non è possibile, allo stato delle cose, provvedere al riguardo.

« La richiesta di cui trattasi potrà essere presa in esame, ove risulti inclusa in un piano suppletivo di proposte che, a cura degli organi provinciali predetti, potrà essere trasmesso, su disposizione del Ministero, nel caso che si ottenga uno stanziamento straordinario di fondi, risultando impegnata la quota attribuita alla provincia di Torino con gli ordinari stanziamenti di bilancio dell'esercizio corrente ».

Il Ministro: RUBINACCI.

BARTOLE. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per conoscere su chi in definitiva ricada e come, a giudizio dell'autorità sanitaria, possa rendersi perseguibile, la responsabilità della esatta e attuale composizione, a ogni fine terapeutico e in armonia colle indicazioni in esse contenute, delle cosiddette specialità medicinali, posto che l'articolo 162 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, precisa che lo Stato (cui spetta autorizzare la preparazione) « non assume — per il fatto della registrazione — alcuna responsabilità », mentre gli articoli 123 e 124 del citato testo unico, con cui vengono definiti compiti e

incombenze del titolare di farmacia, anche subordinatamente ai dettami della Farmacopea ufficiale, omettono ogni riferimento esplicito a cotesti prodotti ». (2231).

RISPOSTA. — « L'obbligo della registrazione di ogni specialità medicinale venne disposto per la prima volta dal regio decreto 7 agosto 1925, n. 1725, convertito nella legge 9 gennaio 1927, n. 57.

« Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 162 del testo unico delle leggi sanitarie, che riproduce l'articolo 2 del citato decreto, lo Stato non assume, per il fatto delle disposte registrazioni, alcuna responsabilità: questa disposizione può sembrare pleonastica, non essendo ammissibile che lo Stato possa essere chiamato in causa per un provvedimento determinato da ragioni di interesse pubblico e nell'esercizio di una delle sue più alte funzioni, quale è la tutela della salute pubblica, ma non appare inopportuna.

« Con la disposizione suddetta, si fa riferimento al particolare carattere giuridico delle autorizzazioni, la cui concessione non implica la responsabilità dello Stato.

« Nella specie, lo Stato garantisce, con la registrazione che la composizione di una determinata specialità medicinale risponde ai requisiti prescritti sia nella sua struttura chimica che nelle sue indicazioni terapeutiche.

« In relazione con la natura di questo provvedimento amministrativo, la responsabilità della esatta composizione, a ogni fine terapeutico, delle specialità medicinali registrate ricade sul produttore.

« Infatti, mentre l'articolo 164 del citato testo unico delle leggi sanitarie enuncia la facoltà di revoca nei riguardi dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali e della registrazione, gli articoli 25 e 27 del regolamento 3 marzo 1927, n. 478, specificano i casi nei quali può farsi luogo alla revoca dell'autorizzazione a produrre le specialità medicinali o della registrazione di esse.

« Per quanto concerne la responsabilità del farmacista, il richiamo dell'onorevole interrogante agli articoli 123 e 124 del testo unico non è preciso, giacché nella materia in esame, gli obblighi del farmacista sono contemplati dall'articolo 122.

« Infatti il farmacista è responsabile se vende specialità o medicinali composti privi di etichetta; ovvero, con etichetta priva dell'indicazione delle dosi o con denominazione non rispondente alla normale pratica medica.

« È pertanto ovvio che il farmacista non possa essere considerato responsabile del contenuto del prodotto, quando non risponde ai requisiti per i quali fu registrato, perché ogni accertamento in proposito non può essere fatto che attraverso un'analisi del prodotto stesso ».

L'Alto Commissario: TESSITORI.

BONTADE MARGHERITA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e della difesa.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per gli insegnanti delle scuole reggimentali, che a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1002, percepiscono in atto una retribuzione mensile di per ora settimanale di lezione pari a un venticinquesimo dello stipendio mensile dell'insegnante elementare di ruolo (grado III) e una indennità mensile di carovita liquidata a norma del decreto legislativo 21 novembre 1945, n. 722, e successive modificazioni, nella misura di un venticinquesimo per ogni ora settimanale di lezione; facendo notare: che tale retribuzione globale per 13 ore settimanali di lezioni si aggira oggi sulle 14 mila lire mensili, al netto delle trattenute per l'I.N.A.-Casa, l'Empas e le assicurazioni sociali, che vengono detratte dall'esiguo compenso; che non viene loro riconosciuto il diritto alla tredicesima mensilità come avviene per tutti gli altri insegnanti fuori ruolo; che non godono in atto né dell'indennità di studio, né del premio di presenza, né di un periodo di congedo per motivi di salute e di famiglia; che tale retribuzione è veramente mortificante e inadeguata alle necessità di vita.

« Attesa l'opera altamente educativa volta al risanamento della piaga dell'analfabetismo che affligge la nazione e che tale opera si svolge fino al compimento superiore con il rilascio di certificati validi a tutti gli effetti legali; che, pertanto, il magistero educativo esercitato da detti insegnanti non è per nulla inferiore a quello degli altri colleghi fuori ruolo, i quali hanno una retribuzione economica ed una retribuzione giuridica più favorevole, che, infine, si corre il rischio di svalutare ancora più il loro servizio considerandolo inferiore a quello degli insegnanti delle scuole popolari; l'interrogante chiede ai Ministri interessati una più giusta ed umana valutazione del loro servizio, studiando la possibilità di costituire un ruolo speciale per gli insegnanti delle scuole reggimentali e il riconoscimento dei diritti di cui godono gli altri insegnanti incaricati fuori ruolo ». (2075).

RISPOSTA. — « Questo Ministero ha già prospettato a quello del tesoro l'opportunità di addivenire alla concessione, in favore dei maestri delle scuole reggimentali e carcerarie delle indennità accessorie (studio, presenza, lavoro straordinario) regolarmente corrisposte al personale insegnante incaricato nelle comuni scuole elementari.

« Qualora come ci si augura le intese in atto col tesoro dovessero concretarsi in conformità alle proposte avanzate dallo scrivente, il personale incaricato dell'insegnamento presso le scuole reggimentali e presso quelle carcerarie verrebbe a godere di un trattamento economico del tutto identico a quello del quale già gode il personale insegnante incaricato nelle comuni scuole elementari, poiché l'accoglimento delle proposte di cui sopra dovrebbe conseguentemente comportare anche la corrispondenza della tredicesima mensilità.

« Tale equiparazione, però, ovviamente non potrà produrre una perfetta uguaglianza di trattamento economico là dove il servizio prestato non raggiunga il numero totale di ore settimanali di lezione previsto per le normali scuole elementari (25).

« D'altra parte, mentre non sarebbe possibile sottoporre gli adulti che vengono a formare le classi delle scuole reggimentali e carcerarie e quello stesso numero di ore settimanali di lezione cui giungono gli alunni in età dell'obbligo (e ciò per evidenti ragioni inerenti alla regolamentazione dei vari organismi presso i quali tali scuole vengono istituite) non sarebbe neppure equo attribuire a quel personale un trattamento economico corrispondente ad un numero di ore settimanali di lezione superiore a quelle effettivamente prestate.

« Per quanto riguarda il trattamento giuridico del personale di cui trattasi, questo Ministero, mentre ha ritenuto opportuno dare piena valutazione al servizio prestato da quel personale stesso alla stregua della valutazione del servizio prestato dagli insegnanti incaricati nelle comuni scuole elementari, non ritiene si possa aderire altresì alle richieste intese ad ottenere che al personale in parola venga ad essere concesso un certo periodo di congedo come per gli incaricati annuali. Infatti la prestazione oraria del servizio, già di per se assai ridotta, non consentirebbe di far luogo anche ad interruzioni del servizio stesso, senza determinare inconvenienti tali da porre gli alunni delle suddette scuole nella impossibilità di conseguire risultati appena soddisfacenti.

« Si pensi, ad esempio, alle conseguenze dannose che deriverebbero dalla concessione di un periodo, sia pur breve, di congedo, fatta ad un insegnante preposto ad un corso reggimentale, la cui durata normalmente non è superiore a 4 mesi e con un orario settimanale di lezione che generalmente non oltrepassa le 12 ore. Né varrebbe obiettare che tale personale insegnante rimane per lo più in servizio per oltre 7 mesi (circa 27 settimane all'uopo previste per la durata complessiva delle scuole reggimentali di I e II grado), ove si consideri che tale servizio, se pur prestato in maniera continuativa, comprende due distinti periodi di insegnamento, quello di I e quello di II grado, dei quali uno verrebbe necessariamente danneggiato dall'eventuale congedo concesso all'insegnante preposto al corso stesso.

« Per quanto concerne poi la richiesta di un apposito ruolo organico per le scuole reggimentali e carcerarie, si deve osservare che trattasi di scuole quanto mai variabili, e come numero e come popolazione scolastica, così come avviene per i corsi popolari ed in genere per ogni istituzione scolastica predispota per l'istruzione degli adulti analfabeti.

« Non riuscirebbe infatti né agevole né opportuna l'istituzione di un vero e proprio ruolo organico cui non potrebbe corrispondere una stabile situazione di esigenze scolastiche ».

Il Ministro della pubblica istruzione.
SEGNÌ.

BOZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se non intenda dare disposizioni perché sia ripristinato in Formia (Latina) il servizio di distribuzione della corrispondenza nelle ore pomeridiane, così come veniva effettuato prima della guerra.

« Fa presente che attualmente la distribuzione della corrispondenza ha luogo soltanto nelle ore del mattino, con grave disagio per la popolazione di quel centro urbano importante per la sua attività turistica e commerciale ». (1772).

RISPOSTA. — « Al riguardo, si informa che la questione relativa al servizio di distribuzione della corrispondenza a Formia, ha da tempo formato oggetto di attenzione da parte dell'amministrazione delle poste e telegrafi, la quale ha in corso, ed in via di conclusione, una pratica intesa ad affidare in appalto, ad impresa privata, il servizio di recapito dei pacchi a domicilio, che attualmente è disim-

pegnato dagli stessi portalettere che effettuano la distribuzione della corrispondenza.

« Si assicura pertanto che, appena avrà inizio l'appalto, il che, si presume avverrà entro breve tempo, sarà normalizzato l'anzidetto servizio di distribuzione ».

Il Ministro: PANETTI.

CALABRO'. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per sapere quali fondi saranno destinati per i cantieri di lavoro delle province di Catania, Siracusa, Enna, Ragusa e Messina per il corrente esercizio finanziario ». (2121).

RISPOSTA. — « Si ha il pregio di comunicare, al riguardo, che la quota giornate lavorative per l'istituzione di cantieri, attribuite alle province di cui alla interrogazione, in dipendenza degli stanziamenti ordinari di bilancio per il corrente esercizio è la seguente:

Catania, giornate lavorative n. 162.000;
Siracusa, giornate lavorative n. 29.000;
Enna, giornate lavorative n. 34.000;
Ragusa, giornate lavorative n. 8.500;
Messina, giornate lavorative n. 198.000.

« Si fa presente che ulteriori attribuzioni di giornate lavorative saranno disposte a favore delle province predette, nel caso di assegnazioni suppletive di fondi.

« Naturalmente, non è possibile, in questo momento, precisare l'entità delle singole attribuzioni provinciali, in quanto ciò dipende dal complessivo ammontare dei fondi di cui si verrà in possesso e che saranno ripartiti in relazione al coefficiente di disoccupazione provinciale ».

Il Ministro: RUBINACCI.

CAMANGI. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — « Per conoscere quale è l'attuale produzione di autovetture ed autocarri per usi civili in Italia e quale è il rapporto di essa con la normale richiesta del mercato ». (1948).

RISPOSTA. — « In relazione alla richiesta contenuta nella sopra trascritta interrogazione, si comunica all'onorevole interrogante che la produzione automobilistica italiana è stata nei primi nove mesi del 1953 (gennaio-settembre) complessivamente di 123.225 veicoli dei quali 100.089 autovetture e 23.136 auto-industriali (delle quali: furgoni 6084; autocarri leggeri 8740; autocarri medi 3957; autocarri pesanti 2532; autobus 1823).

« La produzione nello stesso periodo dell'anno precedente è stata complessivamente

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1953

di 101.653 veicoli così suddivisi: autovetture 83.423, veicoli industriali 18.230 (furgoni 8535; autocarri leggeri 3428; autocarri medi 3086; autocarri pesanti 2028; autobus 1153).

«Pertanto notevole è l'aumento di produzione complessivo (21 per cento), soprattutto nel settore dei veicoli industriali (quasi il 25 per cento).

«Non risultano elementi dai quali desumere che nel rapporto tra produzione e normale richiesta del mercato si verifichi squilibrio apprezzabile.

«Infatti l'industria automobilistica italiana, non produce per stock ma regola il suo ritmo secondo le prenotazioni che le pervengono. Normalmente, quindi, le consegne di autocarri avvengono non oltre 2 o 3 mesi dall'ordine, tenendo anche conto che i committenti frequentemente richiedono particolari adattamenti delle carrozzerie od anche che queste siano fornite da determinati stabilimenti specializzati ».

Il Ministro: MALVESTITI.

CAPALOZZA. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — «Sugli improvvisi aumenti delle tariffe telefoniche disposti dalla società T.I.M.O. che hanno provocato le giustificate proteste delle categorie interessate e, in particolare, degli artigiani e degli altri piccoli operatori economici ». (1673).

RISPOSTA. — «Con riferimento all'interrogazione sopra trascritta si comunica all'onorevole interrogante che con provvedimento del 14 gennaio 1953, n. 347, (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 20 gennaio 1953, n. 15), il comitato interministeriale dei prezzi ha fissato le nuove tariffe relative agli abbonamenti telefonici urbani e quelle per le conversazioni telefoniche interurbane, a valere dall'1° febbraio 1953, tariffe che rappresentano, rispetto a quelle praticate fino al 31 gennaio 1953, una maggiorazione di circa il 30 per cento.

«Il citato provvedimento ha altresì disposto che il 10 per cento di tali tariffe sia versato dalle aziende telefoniche concessionarie ad una apposita cassa di conguaglio istituita allo scopo di provvedere alla corresponsione alle citate aziende di un contributo integrativo in rapporto ai maggiori costi di esercizio dei nuovi impianti telefonici entrati in servizio dal 1° gennaio 1953.

«Ciò premesso si fa presente che qualora risultasse che la società T.I.M.O. applichi tariffe diverse da quelle autorizzate, potrà esserne fatta segnalazione al comitato interministeriale dei prezzi per l'applicazione, nei

confronti della società stessa, delle sanzioni previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 15 settembre 1947, n. 896, concernente la disciplina dei prezzi ».

Il Ministro: MALVESTITI.

CAROLEO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — «Per conoscere se non ritenga giusto adeguare il trattamento economico degli insegnanti delle scuole carcerarie in quello degli altri insegnanti elementari fuori ruolo e provvedere ad inquadrare gli stessi in un ruolo speciale ». (2222).

(Vedi risposta all'onorevole Bontade Margherita, n. 2075).

CASTELLARIN. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — «Per sapere se non ritenga necessario giungere al più presto ad una soluzione definitiva circa il ripristino monumentale del ponte della Vittoria in Verona ». (1020).

RISPOSTA. — «Il ponte della Vittoria sul fiume Adige in Verona è stato ricostruito in base al progetto 5 aprile 1951, approvato dai competenti organi tecnici ed amministrativi che conteneva, fra l'altro, un prospetto architettonico del manufatto da ricostruire, disegnato, per incarico del comune di Verona, dall'Architetto Ettore Fagioli (vincitore del Concorso Nazionale all'uopo bandito).

«Tale prospetto ricalca i motivi architettonici del manufatto distrutto, solo differenziandosi da esso per la semplificazione e l'alleggerimento dei motivi ornamentali secondari: sono rimasti inalterati, infatti, la linea d'intradosso e gli spessori, leggermente modificate e semplificate le modanature e le lesene degli archi e delle cornici; soppressi invece i motivi ornamentali (bucrani-festoni-mensole).

«Agli accessi del manufatto sono conservati immutati i grandi blocchi di base ed i gruppi equestri.

«La ricostruzione, per la parte architettonica, avvenne scrupolosamente secondo il disegno di progetto ed i dettagli costruttivi.

«Nel mese di giugno 1953 l'Ufficio del genio civile di Verona, volgendo i lavori di ricostruzione al termine, chiedeva al comune l'autorizzazione al prelievo, dal luogo di deposito, dei gruppi equestri per il ripristino degli stessi sui quattro basamenti, in conformità delle prescrizioni di progetto.

«Il sindaco del comune di Verona comunicava però verbalmente al Genio civile di

essere dell'avviso di modificare gli accessi al manufatto, rimuovendo i pesanti basamenti di angolo e di conseguenza le statue, al fine di ottenere una migliore visibilità nei punti di accesso al ponte, che sono di incrocio con i « lungadige » di sinistra e destra.

« Tale orientamento, sostenuto da un voto della Commissione per la viabilità interna, suscitava una vivacissima polemica sulla stampa locale.

« Il Genio civile sospese i lavori, appena iniziati, di ripristino dei blocchi di base, in data 29 luglio dello stesso anno, sollecitava al comune la risposta alla sua richiesta chiedendo inoltre quale fosse il definitivo orientamento dell'Amministrazione comunale sulla questione.

« Il sindaco di Verona confermava che nella ricostruzione si sarebbero dovute introdurre nelle spalle del ponte modifiche che tenessero conto sia della variata linea estetica, come delle esigenze inderogabili della viabilità; informava inoltre che la commissione per la viabilità aveva espresso unanime il parere che i basamenti dei gruppi, data la loro mole e sporgenza sulla strada, avrebbero costituito ostacolo alla visibilità e di conseguenza alla circolazione.

« Continuando, in crescendo, la polemica nell'uno e nell'altro senso, il Genio civile, in attesa dell'assemblea generale del consiglio comunale convocata, sospendeva con ordine di servizio diretto alla impresa costruttrice, i lavori di ripristino dei blocchi di base agli accessi.

« All'assemblea generale del Consiglio comunale, la decisione circa la soluzione da adottare di ripristino dello stato preesistente o di variante, è stata demandata ad un consiglio di 5 esperti.

« Nel frattempo, essendo stati compiuti i lavori di ricostruzione del manufatto, dopo l'esito soddisfacente delle prove di carico statico e dinamico, il ponte è stato aperto al traffico.

« Sulla questione sorta questo Ministero è dell'avviso che: motivi d'indole patriottica (rievocando i gruppi equestri e le iscrizioni sui basamenti le glorie della guerra 1915-18) dovrebbero favorire il ripristino dello stato preesistente, per quanto già il manufatto sia di per sé una opera monumentale; criteri di viabilità consiglierebbero invece la rimozione dei blocchi di base (e conseguentemente dei gruppi) sebbene il problema della viabilità non verrebbe con questo risolto integralmente, ma solo migliorato, venendo i parapetti del lungo Adige, massicci, (in quanto parte

integrante della difesa idraulica radente), a limitare il capo di visibilità; motivi architettonici d'insieme consiglierebbero anch'essi se non la rimozione, la modificazione o la riduzione dei blocchi non essendo questi architettonicamente intonati alla nuova struttura semplificata degli archi e delle pile; complesso questo dei basamenti, che sviluppato sui motivi architettonici dell'opera preesistente è ora in contrasto con la nuova architettura.

« Comunque trattandosi di questione che con l'inasprirsi delle polemiche è diventata assai delicata, si è venuti nella determinazione di chiedere il parere della sovrintendenza ai monumenti la quale, è bene che collabori direttamente nell'esecuzione del ripristino delle opere di carattere prettamente artistico sopra cennate.

« In ogni modo come si è detto, il ponte di cui trattasi è già aperto al traffico e ciò costituisce il raggiungimento delle finalità essenziali che l'Amministrazione si è proposta con la esecuzione del ripristino del detto manufatto ».

Il Ministro: MERLIN.

CASTELLARIN. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per sapere quali provvedimenti intenda adottare per risolvere il problema del credito a favore dell'artigianato, in considerazione del fatto che la vigente legge 25 luglio 1952, n. 949, non risponde adeguatamente alle necessità della categoria ». (1032).

RISPOSTA — « Questo Ministero, in relazione alle istanze espresse dalle associazioni artigiane a seguito dell'emanazione della legge 25 luglio 1952, n. 949, per quanto concerne il credito all'artigianato, può assicurare di aver svolto il più vivo interessamento per la esecuzione e lo sviluppo delle operazioni di finanziamento contemplate dalla legge stessa.

« Premesso che sulla efficacia delle provvidenze predette sembra prematuro esprimere un sicuro giudizio, tanto più che trattandosi di una nuova disciplina realizzata attraverso l'istituto del risconto, debbono ancora essere esaminati i risultati di un primo periodo di normale applicazione della legge in parola, si ritiene opportuno fare presente che per agevolare l'applicazione delle provvidenze creditizie in favore delle categorie artigiane, il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio ha nell'ottobre scorso modificato i criteri di ripartizione del contributo statale nel pagamento degli interessi sulle operazioni di

credito compiute a favore dell'artigianato, elevando al 3 per cento la misura del contributo statale per tutte le operazioni superiori a due anni, sempreché l'ammortamento non ecceda il 50 per cento entro il primo anno.

« L'attuazione di tale nuovo sistema varrà a spronare ulteriormente gli istituti bancari per il compimento delle operazioni di credito in questione.

« Infatti, il numero delle operazioni pervenute alla Cassa per il credito alle imprese artigiane (non comprese, quindi, quelle attualmente in corso di definizione presso i singoli istituti ed aziende di credito) ha seguito un andamento crescente dall'agosto al novembre, come risulta dai seguenti dati:

al 31 agosto, operazioni n. 41, importi lire 54.775.000;

al 23 settembre, operazioni n. 109, importi lire 151.413.000;

al 30 settembre, operazioni n. 142, importi lire 190.727.000;

al 15 ottobre, operazioni n. 183, importi lire 256.889.000;

al 30 ottobre, operazioni n. 191, importi lire 267.999.000;

al 5 novembre, operazioni n. 222, importi lire 326.769.000;

al 18 novembre, operazioni n. 290, importi lire 423.294.000 ».

Il Ministro: MALVESTITI.

CAVALLOTTI. — *All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica.* — « Per sapere se gli esiti che in alcuni recenti concorsi ospitalieri, le prove di esame sono state svolte a porte chiuse, anziché a porte aperte, malgrado la specifica richiesta di alcuni candidati.

« L'interrogante, pur sapendo che non esiste norma di legge che prescriva la pubblicità degli esami, chiede se l'Alto Commissario non ritenga ragione di pubblico interesse che gli esami si svolgano a porte aperte, essendo ovviamente ciò una garanzia di maggiore imparzialità da parte della commissione esaminatrice.

« L'interrogante richiede che l'onorevole Alto Commissario richiami l'attenzione delle amministrazioni ospitaliere sulla opportunità o necessità di fare eseguire le prove di esame pubblicamente, analogamente a quanto si verifica per le prove di esame universitarie e come generalmente si è sempre fatto nel passato nei concorsi ospitalieri ». (2140).

RISPOSTA. — « Le vigenti disposizioni che regolano l'assunzione del personale sanitario

degli ospedali approvate con il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, non recano, come è noto all'onorevole interrogante particolari norme che prescrivano la pubblicità delle prove di esame dei singoli pubblici concorsi.

« E ad ogni modo da escludere che possano essere eseguite pubblicamente le prove per le quali sia prevista una dissertazione scritta da parte dei singoli candidati.

« Ciò premesso si osserva, per altro, per quanto concerne la segnalata opportunità di fare eseguire pubblicamente le prove orali e pratiche dei concorsi in parola, che, in difetto di una norma positiva che vincoli le Amministrazioni a seguire una, più tosto che l'altra via, stabilire oggi dal centro se i concorsi di cui trattasi debbano farsi a porte chiuse o a porte aperte è questione di semplice opportunità che potrebbe anche comportare soluzioni diverse da caso a caso; per cui è alle singole commissioni che va lasciata ogni decisione in merito e non già all'autorità centrale e tanto meno ai singoli candidati.

« L'Alto Commissariato non mancherà tuttavia di esaminare tutti quei casi concreti che gli saranno segnalati, per i quali lo svolgimento delle prove d'esame a porte chiuse abbia dato luogo a inconvenienti ».

L'Alto Commissario: TESSITORI.

CERRETI. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere le conclusioni cui si è giunto in merito al ricorso fatto dalle industrie della ceramica di Sesto Fiorentino (Firenze) contro la decisione della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche che impartiva disposizioni alla Società elettrica Valdarno di Firenze di aggiungere, a partire dal bimestre marzo-aprile 1953, sulle bollette di consumo un sopraprezzo E.N.P. a tutte le industrie ceramiche, mentre la richiesta legittima delle ditte interessate era stata, causa la crisi che si verifica per l'esportazione, di passare alla categoria della minima tassazione ». (1710).

RISPOSTA. — « In relazione alla interrogazione sopra trascritta, si comunica all'onorevole interrogante che il provvedimento del 20 gennaio 1953, n. 348, del Comitato interministeriale dei prezzi, istituì, fra l'altro, al fine di corrispondere l'energia di nuova produzione un contributo integrativo sulle tariffe di vendita bloccate, un sopraprezzo a carico degli utenti per forniture di energia elettrica superiori a 30 chilowattori. La misura del sopraprezzo varia da lire 2,50 a lire 1 al cki-

lowattore con scaglioni a scalare a seconda delle maggiore potenza impegnata.

« Per le forniture di energia destinate ai processi industriali elettrochimici ed elettrosiderurgici fu disposta l'applicazione del sovrapprezzo ridotto di lire 0,50 al kilowattore e ciò in considerazioni sia della rilevante quantità di energia utilizzata da dette industrie, sia della forte incidenza del prezzo della energia elettrica sui costi di produzione.

« Diverse aziende industriali della ceramica dell'Umbria e della Toscana hanno da tempo chiesto di ottenere anche esse l'applicazione dell'aliquota ridotta di sovrapprezzo, trattandosi di industria povera che è costretta a mantenere bassi i prezzi del prodotto per evitare la concorrenza straniera.

« Come alle predette aziende è stato risposto, il provvedimento n. 348 non prevede riduzioni di sovrapprezzo per tale categoria di utenze, in quanto gli impieghi di energia elettrica nella produzione della ceramica non rientrano nei processi industriali dianzi precisati e per i quali sono previste riduzioni del sovrapprezzo, e la richiesta di cui trattasi potrà essere tenuta presente qualora in seguito si dovessero apportare modifiche all'attuale disciplina delle tariffe elettriche ».

Il Ministro. MALVESTITI.

CHIARAMELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai ministri dei lavori pubblici e dell'interno.* — « Per conoscere, in seguito al luttuoso disastro di Moncalvo (Asti) nel quale, in un cantiere di costruzioni in cemento armato, sono periti otto lavoratori, padri di famiglia, e tre sono stati gravemente feriti, quali provvedimenti voglia adottare con carattere di urgenza affinché i lavori in cemento armato siano progettati e diretti da professionisti i quali abbiano superato uno speciale esame di pratica e di teoria, al di sopra del titolo professionale, qualunque esso sia.

« E ciò in dipendenza delle speciali disposizioni adottate dal Ministero dei lavori pubblici unicamente contro determinate categorie professionali, le quali nella pratica invece, non risultano le meno idonee alle suddette progettazioni.

« Tutto ciò ben inteso, lasciando impregudicate le gravi responsabilità penali che il disastro di Moncalvo comporta, anche contro quelle autorità che non hanno ottemperato alle leggi vigenti per tali sistemi di costruzione.

« L'interrogante chiede di sapere anche se rispondono a verità incontrollate voci contro imprese e professionisti, legati per parentela

ed interessi a funzionari interessati, il che dovrebbe una buona volta costituire la base per il disciplinamento dell'attività professionale dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni », (già orale 148)

RISPOSTA. — « All'interrogazione sopra riportata, con cui si sollecitano interventi e si chiedono chiarimenti in seguito alla luttuosa sciagura verificatasi nel comune di Moncalvo, si dà risposta, per delega ricevuta, anche per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'interno.

« Si premette che i lavori di costruzione del capannone di Moncalvo di cui si è dovuto lamentare il crollo, non sono stati progettati o diretti o comunque hanno interessato la competenza di questo Ministero o di altra amministrazione dello Stato.

« Trattasi infatti di lavori eseguiti per conto di una ditta privata di attrezzi agricoli, che aveva commissionato la costruzione di tre capannoni per la fabbrica di detti attrezzi. Uno dei tre capannoni è crollato durante l'esecuzione dei lavori, i quali non erano ancora pronti per il collaudo.

« Per quanto riguarda il disciplinamento della materia riferentesi alle costruzioni in cemento armato si fa presente che già esistono delle particolari prescrizioni contenute nel regio decreto 16 novembre 1939, n. 2229, le quali impongono di affidare la progettazione ad ingegneri ed architetti iscritti negli Albi e di affidare l'esecuzione soltanto ad imprese iscritte nell'elenco delle ditte specializzate.

« La proposta dell'onorevole interrogante di affidare la progettazione a professionisti che abbiano superato uno speciale esame di pratica e di teoria, indipendentemente dal titolo professionale, non appare attuabile in quanto, dato lo sviluppo oggi assunto dalla tecnica specializzata, non sembra che potrebbe essere sufficiente un semplice esame speciale di carattere teorico-pratico per abilitare alla progettazione di opere del genere categorie di professionisti che non abbiano compiuto il completo corso di studi tecnico-scientifici che per essa si richiedono. Comunque ciò contrasterebbe con la legislazione vigente che disciplina l'attività dell'esercizio di tutte le professioni, ed ogni eventuale variazione dovrebbe essere proposta dal Ministero di grazia e giustizia, che è, per legge, competente a disciplinare la materia dell'esercizio professionale.

« Quanto alle speciali disposizioni che sarebbero state adottate da questa Amministrazione contro determinate categorie professionali è da chiarire che il Ministero dei lavori

pubblici si è limitato a richiamare gli enti interessati a far rispettare le citate norme di legge che regolano la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato, specie per quanto concerne la scelta del progettista, del direttore dei lavori e dell'impresa.

« Tutto ciò considerato, non si riconosce la necessità di speciali provvedimenti, quali vengono invocati dall'onorevole interrogante e per quanto concerne le cause e la responsabilità della sciagura di Moncalvo, esse saranno accertate e stabilite dall'Autorità giudiziaria, la quale è stata già investita della questione.

« Infine, in merito alle voci che circolerebbero a carico di imprese e professionisti, è accertato che nessun funzionario del Provveditorato alle opere pubbliche di Torino o dell'Ufficio del genio civile di Asti svolge attività extra ufficio nel proprio campo professionale, il che, del resto, non è ammesso né tollerato dallo stato giuridico del personale appartenente a pubbliche amministrazioni.

« È evidente che tale divieto non può essere esteso a parenti od affini dei funzionari stessi ».

Il Ministro dei lavori pubblici:
MERLIN.

COLITTO. — *Al Ministro delle finanze.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla inclusione del comune di Casacalenda (Campobasso) nell'elenco dei territori montani ai sensi della legge 2 luglio 1952, n. 703 ». (1635).

RISPOSTA. — « Il comune di Casacalenda (Campobasso) è stato escluso dall'elenco dei territori montani, compilato dalla commissione censuaria centrale il 27 gennaio 1953; non trovandosi nel possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 3, terzo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, in quanto il suo reddito imponibile medio per ettaro censito è di lire 3240, e supera quindi del 35 per cento il limite massimo di lire 2400 previste dalla legge.

« La commissione censuaria centrale non ha potuto avvalersi neppure della facoltà concessa dall'ultimo comma del citato articolo, per una eventuale inclusione facoltativa, poiché il territorio del comune di Casacalenda non è limitrofo a comuni che siano in possesso delle caratteristiche prescritte per essere compresi nell'elenco ».

Il Ministro: VANONI.

COLITTO. — *Al Ministro dell'industria e del commercio.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende prendere per ridare all'ar-

tigianato molisano quella vita fiorente, che sempre ebbe in passato ». (1822).

RISPOSTA. — « In relazione alla interrogazione sopra trascritta si comunica all'onorevole interrogante che il Governo si sta da tempo interessando per muovere le cause che, nel dopoguerra, hanno messo in maggiore risalto la situazione di disagio in cui versa tutto l'artigianato italiano e, in particolare, quello dei piccoli centri.

« Al fine di contribuire alla soluzione dei problemi più urgenti, sono stati proposti ed adottati vari provvedimenti:

con la legge 21 maggio 1952, n. 477, è stata disposta la riduzione delle aliquote di ricchezza mobile sui redditi delle categorie B e C-1 e l'aumento del minimo imponibile agli effetti dell'imposta complementare;

con la legge 4 marzo 1952, n. 110, è stata ridotta all'1 per cento con effetto dal 1° gennaio 1951, l'aliquota dell'imposta generale sull'entrata per le varie categorie ammesse a corrispondere l'imposta in abbonamento, compresi quindi diversi mestieri artigiani, mentre l'aliquota normale per l'imposta generale sull'entrata è del 3 per cento;

in materia di assicurazioni sociali i datori di lavoro artigiani corrispondono i contributi per gli assegni familiari ai loro dipendenti nella misura speciale del 13 per cento (mentre per le aziende industriali tale misura è del 22,50 per cento); sono altresì esclusi dal contributo dell'1,50 per cento per la cassa integrazione guadagni degli operai e sono stati esonerati dal contributo straordinario del 4 per cento istituito con la legge 25 luglio 1952, n. 949, fino al prossimo dicembre; in totale, quindi, sulle aziende artigiane tali contributi gravano con una differenza in meno del 15 per cento;

con la legge 25 luglio 1952, n. 949, concernente provvedimenti per lo sviluppo della economia e l'incremento della occupazione, è stato provveduto:

1°) ad assegnare 5 miliardi di lire alla cassa per il credito alle imprese artigiane, in aumento del fondo di dotazione di mezzo miliardo con cui la cassa era stata costituita nel dicembre 1947 e che aveva consentito alla cassa stessa, di operare giovandosi anche di una anticipazione di oltre un miliardo e mezzo concessole dall'Istituto di credito delle casse di risparmio;

2°) ad assegnare alla cassa 300 milioni di lire all'anno, per 5 anni, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52, per concorso dello Stato nella misura massima del 3 per

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1953

cento, nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane che vengono effettuate dagli istituti e dalle aziende di credito autorizzati ad operare con la cassa stessa.

« Di tali disposizioni di carattere generale ha ovviamente beneficiato anche l'artigianato molisano.

« Si informa, infine, che a favore di questo, in particolare, sono state adottate alcune provvidenze specifiche. Negli ultimi due anni, infatti, a carico del capitolo 38 del proprio bilancio, che prevede la concessione di « sussidi e premi diretti a promuovere l'incremento dell'artigianato e delle piccole industrie e a favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche, a mostre e convegni di carattere artigiano », il Ministero dell'industria e del commercio ha disposto: l'erogazione a favore della mostra dell'artigianato molisano di un contributo di lire 100.000 per il 1951-52 e di lire 100.000 per l'anno 1952-53; a favore dell'orfanotrofio di Castelpetroso, per l'attrezzatura tecnica dei suoi laboratori-scuola, lire 300.00 per l'anno 1951 e lire 400.000 per l'anno in corso; a favore del laboratorio artigiano di Casacalenda, per il corrente anno lire 200.000 ».

Il Ministro: MALVESTITI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non creda opportuno concedere, a norma delle disposizioni di cui al titolo terzo, capitolo terzo, della legge 29 aprile 1949, n. 264, un sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei lavoratori e delle categorie professionali involontariamente disoccupate per mancanza di lavoro, così come è stato operato negli anni precedenti ». (2255).

RISPOSTA. — « La richiesta dell'onorevole interrogante di concedere, anche quest'anno, il sussidio straordinario di disoccupazione, involge una questione di carattere generale, che va esaminata alla stregua di tutte le disposizioni, contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264.

« Com'è noto, detta legge ha provveduto a disciplinare la concessione del sussidio con norme che ne caratterizzano la natura del tutto eccezionale.

« Infatti, l'articolo 36, oltre a stabilire che la concessione del sussidio può essere concessa « per determinate località e limitatamente a particolari categorie professionali », ne subordina il godimento al concorso di particolari requisiti nei lavoratori interessati e

alle condizioni di lavoro delle industrie locali e dei lavori pubblici da eseguire.

« Risulta in tal modo indubbia la volontà del legislatore di dare al sussidio straordinario di disoccupazione un carattere di intervento finanziario straordinario, da concedere soltanto ove si verifichi, localmente uno stato di disoccupazione particolarmente grave dovuto a cause eccezionali e tali da giustificare l'intervento.

« Risulta anche fuori dubbio che la concessione del sussidio ha una funzione subordinata e complementare rispetto alle provvidenze dirette a promuovere l'impiego della mano d'opera disoccupata.

« Fermo restando il carattere del tutto eccezionale del sussidio straordinario, questo Ministero si è per altro indirizzato verso le altre forme di assistenza ai lavoratori disoccupati anch'esse previste dalla legge n. 264 (cantieri di lavoro e di rimboschimento, corsi di riqualificazione professionale) le quali, mentre suscitano nel disoccupato un interessamento attivo e gli arrecano un sicuro beneficio economico, consentono, d'altra parte, di conseguire anche finalità produttive e di utilità pubblica.

« Comunque, si assicura che non si mancherà di sottoporre, come per legge, all'esame della commissione centrale per l'avviamento al lavoro e l'assistenza ai disoccupati, le eventuali proposte di concessione di sussidio che pervenissero a questo Ministero da parte degli organi periferici ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno istituire nel comune di Pietracupa (Campobasso) un cantiere-scuola di lavoro che, mentre giovi ai disoccupati locali, serva alla costruzione della strada interna di allacciamento di via Aia del Piano a via Roma ». (2306).

RISPOSTA. — « La richiesta di istituzione di un cantiere di lavoro nel comune di Pietracupa (Campobasso), per la costruzione di una strada interna di allacciamento di via Aia del Piano e via Roma, non risulta inclusa nel piano di proposte formulate dai competenti organi provinciali e, per tanto, non è possibile, allo stato delle cose, provvedere al riguardo.

« La richiesta di cui trattasi potrà essere presa in esame, ove risulti inclusa in un piano suppletivo di proposte che, a cura degli organi provinciali predetti potrà essere trasmesso, su disposizione di questo Ministero,

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1953

nel caso che si ottenga uno stanziamento straordinario di fondi, risultando impegnata la quota attribuita alla provincia di Campobasso con gli ordinari stanziamenti di bilancio dell'esercizio corrente ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali ragioni per le quali non è stato più istituito il cantiere per la sistemazione delle strade interne del comune di Pietracupa (Campobasso), che era compreso nel programma, approvato nel settembre 1952 e posteriormente ». (2307).

RISPOSTA. — « Si chiarisce, in merito, che l'istituzione di un cantiere di lavoro per sistemazione di strade interne nel comune di Pietracupa fu bensì proposta dai competenti organi provinciali nel piano formulato per il decorso esercizio 1952-53; però il relativo progetto non pervenne in tempo utile e, per tanto, non fu possibile autorizzare l'istituzione del cantiere.

« Inoltre, si precisa che tale cantiere non è stato riproposto nel piano formulato dagli organi provinciali predetti per il corrente esercizio e, per tanto, non si offre, allo stato attuale delle cose, alcuna favorevole possibilità al riguardo ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le sue determinazioni in merito alla proposta, formulata dall'ufficio provinciale del lavoro competente, di istituzione in Gambatesa (Campobasso) di un cantiere di lavoro che, mentre sarebbe di notevole aiuto ai disoccupati locali, consentirebbe la sistemazione della importante strada vicinale Macchie-Chiusano ». (2347).

RISPOSTA. — « La richiesta d'istituzione di un cantiere di lavoro nel comune di Gambatesa (Campobasso) per la sistemazione della strada vicinale Macchie-Chiusano, non risulta inclusa nel piano di proposte formulato dai competenti organi provinciali e, per tanto, non è possibile, allo stato delle cose, provvedere al riguardo.

« La richiesta di cui trattasi potrà essere presa in esame, ove risulti inclusa in un piano suppletivo di proposte che, a cura degli organi provinciali predetti, potrà essere trasmesso, su disposizione del Ministero, nel caso che si ottenga uno stanziamento straordinario di fondi, risultando impegnata la quota

attribuita alla provincia di Campobasso con gli ordinari stanziamenti di bilancio dell'esercizio corrente ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Acquaviva Collecroce (Campobasso), diretta ad ottenere la istituzione in questo comune del cantiere di lavoro, che costituisce il prolungamento del cantiere 5246 Frascalpiano, incluso nel piano provinciale di collocamento di Campobasso ». (2355).

RISPOSTA. — « La richiesta d'istituzione di un cantiere di lavoro nel comune di Acquaviva Collecroce (Campobasso), che costituisca il prolungamento del cantiere n. 5246 Frascalpiano, non risulta inclusa nel piano di proposte formulate dai competenti organi provinciali e per tanto non è possibile, allo stato delle cose, provvedere al riguardo.

« La richiesta di cui trattasi potrà essere presa in esame ove risulti inclusa in un piano suppletivo di proposte che — a cura degli organi provinciali predetti — potrà essere trasmesso, su disposizione del Ministero, nel caso che si ottenga uno stanziamento straordinario di fondi, risultando impegnata la quota attribuita alla provincia di Campobasso con gli ordinari stanziamenti di bilancio dell'esercizio corrente ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non è stato più istituito il cantiere-scuola di lavoro compreso nel programma, approvato nel settembre 1952, proposto per aiutare i numerosi disoccupati del comune di Scapoli (Campobasso) ed insieme addivenire alla costruzione della importante strada Falconara tanto attesa da quella popolazione ». (2356).

RISPOSTA. — « L'istituzione di un cantiere di lavoro per costruzione di una strada nel comune di Scapoli (Campobasso) fu bensì proposta dai competenti organi provinciali nel piano formulato per il decorso esercizio 1952-1953, ma il relativo progetto non pervenne in tempo utile e, per tanto, non fu possibile autorizzare l'istituzione del cantiere.

« Si precisa, per altro, che tale cantiere non è stato riproposto nel piano formulato dagli organi provinciali predetti per il corrente

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1953

esercizio, e per tanto, non si offre, allo stato attuale delle cose, alcuna favorevole possibilità al riguardo ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere le sue determinazioni in merito alla domanda del comune di Montefalcone nel Sannio (Campobasso) di istituzione del cantiere di lavoro, che costituisce il prolungamento del cantiere n. 06687/L, e che è regolarmente incluso nel piano suppletivo, redatto dall'ufficio provinciale del lavoro di Campobasso ». (2357).

RISPOSTA. — « La richiesta d'istituzione di un cantiere di lavoro nel comune di Montefalcone nel Sannio (Campobasso) che costituisce il prolungamento del cantiere n. 06687/L, non risulta inclusa nel piano di proposte formulate dai competenti organi provinciali e, pertanto, non è possibile, allo stato delle cose, provvedere al riguardo.

« La richiesta di cui trattasi potrà essere presa in esame, ove risulti inclusa in un piano suppletivo di proposte che, a cura degli organi provinciali predetti potrà essere trasmesso, su disposizione del Ministero, nel caso che si ottenga uno stanziamento straordinario di fondi, risultando impegnata la quota attribuita alla provincia di Campobasso con gli ordinari stanziamenti di bilancio dell'esercizio corrente ».

Il Ministro: RUBINACCI.

COLITTO. — *Al Ministro presidente del comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno.* — « Per conoscere lo stato della pratica relativa alla costruzione dell'autostrada Roma-Campobasso-Bari ». (2414).

RISPOSTA. — « In relazione al problema della costruzione della autocamionabile che forma oggetto della interrogazione cui si risponde, si informa l'onorevole interrogante che, or non è molto, è stata tenuta una riunione presso questo Ministero, con l'intervento dei presidenti delle Amministrazioni provinciali interessate alla realizzazione di una diretta comunicazione Roma-Campobasso-Bari.

« In detta riunione, accertato che lo Stato non è in grado di affrontare direttamente la ingente spesa di una autocamionabile, il cui finanziamento dovrebbe, per altro, essere assicurato da un autonomo piano finanziario basato sui proventi del traffico, sono stati esaminati i termini del problema.

« Da parte di questo Ministero è stata data assicurazione che le esigenze economico-

sociali, che stanno a base del progetto saranno in parte soddisfatte da altre opere stradali progettate o in via di esecuzione a cura della cassa per il Mezzogiorno, che consentiranno un sicuro miglioramento nelle comunicazioni tra le Puglie e il Molise.

« È stata fatta riserva, inoltre, di studiare come possano essere migliorate le comunicazioni stradali ordinarie fra Campobasso e Roma ».

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

DE LAURO MATERA ANNA. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e dei lavori pubblici.* — « Per conoscere in qual modo si realizzi il collegamento tra i due rispettivi Ministeri, indispensabile affinché nei programmi dei lavori pubblici da eseguire alla edilizia scolastica sia attribuita quella parte che l'importanza che essa riveste nella vita del paese richiede.

« La interrogante chiede di conoscere se il collegamento di cui sopra è effettuato in maniera efficiente così da non permettere che le esigenze di questo settore vitale siano (come purtroppo accade) sottovalutate ». (1475).

RISPOSTA. — « Il collegamento fra i Ministeri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione per l'attuazione dei programmi concernenti l'edilizia scolastica si esplica al centro ed alla periferia fra gli organi dei due Ministeri preposti a tale importante servizio.

« È compito del Ministero dei lavori pubblici nel cui bilancio sono stanziati i fondi per la concessione dei contributi statali ai comuni ed agli enti obbligati di fornire i locali scolastici, di formulare i programmi annuali. Ed a ciò si addivene tenendo conto, compatibilmente con le disponibilità di fondi, delle segnalazioni fatte dal Ministero della pubblica istruzione il quale è in grado di fornire, in base a rilevamenti recentemente eseguiti, gli elementi atti a stabilire le effettive necessità e la graduatoria di urgenza delle opere da costruire.

« Il Ministero dei lavori pubblici provvede all'istruttoria preliminare e previo parere dei propri organi tecnici consultivi, all'approvazione dei progetti ed alla formale concessione dei contributi. Il Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'articolo 8 della legge 3 agosto 1949, n. 589, esprime parere in ordine alle singole domande, interviene attraverso i provveditorati agli studi nella fase istruttoria, sia per quanto concerne la scelta delle aree (che è fatta da apposita commissione di cui

fanno parte il provveditore agli studi, il medico provinciale ed un ingegnere del Genio civile) sia per quanto riguarda l'esame dei progetti sotto il punto di vista didattico e funzionale, facendo parte anche un provveditore agli studi dei comitati tecnici amministrativi funzionanti presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche, ai quali spetta di dare parere sui progetti di edifici scolastici.

« Per quanto concerne gli stanziamenti annuali di fondi a favore dell'edilizia scolastica si fa presente che l'originario stanziamento di 300 milioni annui per la concessione di contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, è stato elevato a lire 600.000.000 in ciascuno degli esercizi 1950-51 e 1951-52; a lire 900 milioni nell'esercizio 1952-53 ed a lire 750 milioni nell'esercizio 1953-54.

« La situazione dell'edilizia scolastica, tuttavia è ben lungi dal potersi considerare soddisfacente.

« Per risolvere il problema è ora allo studio dei due Ministeri l'adozione di un provvedimento che consenta di intervenire in modo più efficace a favore dei comuni più bisognosi che non sono in grado di realizzare le opere neppure con le agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni ».

Il Ministro della pubblica istruzione:
SEGN.

DEL FANTE. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno che sia completato l'acquedotto del Ruzzo, affinché tutte le zone della provincia di Teramo possano avere l'approvvigionamento idrico ». (925).

RISPOSTA. — « Si risponde all'interrogazione a nome del Ministro dei lavori pubblici, trattandosi di opera compresa nei piani da attuarsi dalla cassa per il Mezzogiorno.

« Si informa l'onorevole interrogante che per i lavori di completamento dell'acquedotto del Ruzzo questo comitato ha preventivato nel piano generale delle opere igieniche la spesa di lire 970.000.000.

« In data 8 maggio 1951 fu approvato dal consiglio di amministrazione della cassa un programma di lavori preventivamente concordato con il consorzio per l'acquedotto del Ruzzo, contenuto nei limiti della somma suddetta, comprendente, anzitutto, alcune opere necessarie per dare all'acquedotto un funzionamento normale e cioè il completamento delle opere di presa e i serbatoi di distribuzione di cui l'acquedotto era quasi totalmente privo, e in secondo luogo alcune opere di adduzione

previste nel progetto originario ed ancora non realizzate, come l'adduttrice per la Valle del Vibrata.

« Tali opere sono quasi tutte in via di realizzazione.

« Successivamente all'approvazione del predetto programma sono pervenute alla cassa continue segnalazioni per costruire adduttrici di minore importanza di quelle comprese in programma, ed alle quali, in parecchi casi, difficilmente si sarebbe potuto riconoscere il carattere di adduttrici urbane. In conseguenza di ciò la cassa richiese a suo tempo al consorzio del Ruzzo gli elementi per uno studio completo delle condizioni dell'approvvigionamento idrico della zona circostante l'acquedotto.

« Questa indagine preliminare, seguita da sopralluoghi, ha servito ad individuare, al di fuori del programma originario di lire 970 milioni, alcune esigenze più fondate e pressanti che si è provveduto in parte a soddisfare.

« Esse sono rappresentate dalle seguenti opere:

1) diramazione per le frazioni di Paduli, Pagannoni ed altre del comune di Campli; progetto approvato il 27 maggio 1953 per lire 41 milioni;

2) completamento diramazione per le frazioni di Borranò, Ponzano ed altre del comune di Civitella del Tronto; progetto approvato il 5 giugno 1953 per lire 23.400.000;

3) alimentazione frazioni di Santa Maria Avila e Luciani e serbatoio di Scorrano in comune di Cellino Attanasio; progetto approvato il 6 ottobre 1953, per lire 15.000.000;

4) diramazione per le frazioni Capsano, Trinità e Val Vomano nel comune di Penna Sant'Andrea; progetto presentato il 16 ottobre 1953 e approvato il 30 ottobre successivo per lire 40.000.000.

« Inoltre gli Uffici tecnici della Cassa stanno portando a termine lo studio del piano di totale completamento dell'acquedotto di che trattasi. Tale studio mira soprattutto:

a) ad una determinazione analitica dei fabbisogni che restano da soddisfare, effettuata comune per comune, distinguendo i fabbisogni localizzati da quelli sparsi;

b) a stabilire le necessità e possibilità di estensione dell'acquedotto del Ruzzo ad alcuni comuni della zona che, pur non essendo consorziati, potrebbero abbisognare, ora o in futuro di maggiore approvvigionamento idrico.

« Oltre a ciò la cassa non trascura lo studio dell'importante problema della integrazione della portata dell'acquedotto, affinché l'opera,

una volta realizzata, sia sufficiente ad assicurare l'alimentazione idrica della zona per un considerevole periodo di tempo ».

Il Presidente del comitato dei ministri della cassa per il Mezzogiorno.
CAMPILLI.

DEL VESCOVO. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere se non ritenga possibile e opportuno il promuovere dei provvedimenti atti.

a) ad elevare adeguatamente i limiti stabiliti dal decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 108, sui lavori da concedersi, per licitazione o trattativa privata, a cooperative di produzione e lavoro, di cui al regolamento 12 febbraio 1911, n. 278, e loro consorzi, tenuto conto dei mutati valori monetari rispetto al tempo in cui furono emanati i provvedimenti legislativi del 1904, 1909, 1919 e 1923 e delle esigenze tecniche economiche e sociali della cooperazione di produzione e lavoro,

b) ad esentare le cooperative sindacate dal versamento della cauzione (cauzione provvisoria) nella partecipazione alle gare d'appalto (licitazione, trattativa privata, asta pubblica, così come era stato disposto in altro tempo,

c) a limitare, in ogni caso, nei lavori affidati alle cooperative e loro consorzi, la ritenuta per cauzione definitiva ed altre eventuali garanzie, alla sola percentuale del 5 per cento dell'importo delle rate di acconto fissato dall'articolo 7 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, e ciò per facilitare e migliorare le disponibilità e possibilità finanziarie dei predetti enti cooperativi, nella esecuzione dei lavori loro affidati;

d) a facilitare con ogni mezzo possibile e con l'esatta applicazione di norme adeguate, il credito ovvero il finanziamento delle cooperative e dei loro consorzi, nella esecuzione delle opere e dei lavori loro affidati ». (736).

RISPOSTA. — « Le vigenti disposizioni (decreto legislativo 25 luglio 1947, n. 1048) consentono che le cooperative di produzione e di lavoro e i loro consorzi fruiscono delle agevolazioni finanziarie stabilite dalla legge solo quando l'importo dei lavori aggiudicati a tali enti non superi la cifra di lire 20.000.000 per le cooperative e di lire 100.000.000 per i consorzi.

« Valutato ogni opportuno elemento tali limiti sono da considerarsi adeguati alla odierna situazione ed agli attuali valori monetari anche per la considerazione che, specie per quanto riguarda le cooperative, esse non sem-

pre offrono quelle garanzie di consistenza patrimoniale che possano consentire l'affidamento di lavori di importi superiori, mentre la cifra di 100 milioni per i consorzi appare rispondente alla organizzazione tecnico amministrativa e alla capacità finanziaria di tali enti.

« Per quanto riguarda la cauzione provvisoria, al cui versamento sono tenuti i sindacati enti cooperativi, essa è stabilita in misura talmente modica (lire 0,50 per cento sulle prime 100.000 e lire 1 per cento sulle rimanenti) da non ritenere opportuno esentare gli enti stessi dalla costituzione della cauzione in parola.

« Circa la cauzione definitiva per gli appalti affidati agli enti medesimi essa, conformemente all'ordine di idee dell'onorevole interrogante, viene costituita mediante ritenuta del 5 per cento sull'importo delle rate di acconto.

« Giova, anzi, far rilevare che, a norma delle vigenti disposizioni, quando l'importo dei lavori eseguiti supera la metà dell'importo dell'appalto può procedersi alla restituzione di essa.

« In merito all'ultima questione oggetto dell'interrogazione per il finanziamento delle cooperative e loro consorzi nella esecuzione delle opere e dei lavori loro affidati, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nella cui competenza l'argomento rientra, ha fatto presente di aver promosso apposito provvedimento legislativo in base al quale il fondo di dotazione della sezione speciale per il credito alla cooperazione presso la Banca nazionale del lavoro, è stato portato a due miliardi e mezzo.

« Lo stesso Ministero ha proposto a quello del tesoro l'emanazione di altro provvedimento legislativo inteso a consentire alla sezione speciale predetta di utilizzare il fondo di garanzia allo scopo di aumentare le disponibilità della sezione stessa ».

Il Ministro: MERLIN.

ENDRICH. — *Al Ministro del tesoro.* — « Per sapere se non ritenga giusto che a tutto il personale in servizio presso le commissioni mediche per le pensioni di guerra sia estesa l'indennità di cui alla legge 9 aprile 1953, n. 310 ». (2211).

RISPOSTA. — « L'articolo 1 della legge 9 aprile 1953, n. 310, contempla la corresponsione di una indennità giornaliera di proflassi antitubercolare al personale sanitario ed amministrativo in servizio presso istituzioni

anti-tubercolari (sanatori reparti ospedalieri antitubercolari, dispensari).

« La estensione di tale indennità al personale che presta servizio presso le commissioni mediche per le pensioni di guerra non appare fondata in quanto detti organi non hanno le caratteristiche di sanatori, reparti ospedalieri antitubercolari o dispensari né sono alloggiati nell'interno delle istituzioni succitate.

« Gli invalidi affetti da malattie tubercolari o infettive che vengono visitati giornalmente dalle commissioni mediche sono una percentuale minima rispetto alla totalità dei visitandi e d'altra parte il personale amministrativo addetto alle commissioni mediche per le pensioni di guerra non è a contatto diretto e continuativo con gli invalidi, essendo la sua opera limitata a lavori di scrittura, corrispondenza, copiatura verbali, ecc., e tali mansioni non lo espongono ad alcun particolare rischio, che, per altro, non è maggiore di quello cui sono esposti gli impiegati dipendenti dai servizi di questa Direzione generale, i quali giornalmente esaminano numeroso carteggio riguardante i minorati di guerra.

« È anche da tener presente che presso le commissioni mediche non vengono effettuati esami specialistici relativi a forme morbose infettive (tubercolosi ecc.), perché per sottoporli a tali esami gli invalidi vengono inviati ai locali ospedali militari.

« Infine è da notare che presso le commissioni mediche esiste materiale sanitario di disinfezione che permette di garantire agli impiegati quel minimo di immunità atta a ridurre gli effetti di un possibile eventuale contagio ».

Il Sottosegretario di Stato: CASSIANI.

FERRI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare al fine di sollecitare la ricostruzione del « palazzo di Badia », semi distrutto per eventi bellici, di proprietà dell'amministrazione provinciale di Arezzo e sede dell'istituto tecnico della città.

« L'amministrazione provinciale ha da tempo richiesto che i lavori le siano affidati in concessione, addossandosi gli oneri relativi alla anticipazione della spesa, poiché, l'opera risulterebbe finanziata a pagamento differito, ma tale richiesta non ha avuto ancora esito e ogni ulteriore ritardo è di grave pregiudizio, data l'importanza artistica e la destinazione dell'edificio ». (1631).

RISPOSTA. — « Per la riparazione del monumentale palazzo di Badia di Arezzo, attualmente adibito a sede dell'istituto tecnico commerciale e per geometri, sono stati eseguiti, dal 1945 al 1951, lavori per complessive lire 11.143.360.

« Con l'esecuzione di tali opere è stato possibile ricollocare organicamente la parte danneggiata dell'edificio consentendo così una parziale riutilizzazione dello stesso.

« Per completare la ricostruzione con le opere più onerose ed importanti, riguardanti i lati dell'edificio verso piazza del Popolo e verso le Logge del Grano, è stata redatta una perizia generale dell'importo di lire 44 milioni che comprende anche la definitiva sistemazione delle altre ali del palazzo già riparate.

« I lavori di un primo stralcio di tale perizia, dell'ammontare di lire 7.700.000 sono stati già appaltati e si trovano in corso di ultimazione.

« Un secondo stralcio, di lire 30.100.000 sarà finanziato ai sensi della legge 12 luglio 1949, n. 470, e, cioè, con il sistema dei pagamenti differiti. Il relativo progetto è stato già approvato e poiché nelle more dell'appalto l'amministrazione provinciale di Arezzo ha chiesto che l'esecuzione delle opere le fosse affidata in concessione, attualmente è in corso l'istruttoria di tale domanda, ultimata la quale verrà disposto, ove nulla osti, l'inizio dei lavori.

« Per il totale completamento della ricostruzione di che trattasi si prevede che possa ancora occorrere una spesa di lire 7.500.000 cui sarà provveduto nel prossimo esercizio ».

Il Ministro: MERLIN.

GATTI CAPORASO ELENA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per conoscere se, per evidenti ragioni di equità, non ritenga opportuno estendere agli insegnanti reggimentali e carcerari, che per sole lire 15.000 mensili esplicano il loro difficile e delicato lavoro, il trattamento economico seguente, cui gode la generalità dei maestri elementari:

1°) una retribuzione adeguata all'effettiva attività svolta e tale da consentire loro di affrontare almeno le spese indispensabili per il mantenimento delle famiglie;

2°) la corresponsione dello stipendio nei mesi estivi e della tredicesima mensilità;

3°) le riduzioni ferroviarie concesse a tutti i dipendenti statali;

4°) la retribuzione o almeno parte di essa, in caso di malattia, analogamente a quanto è

disposto per le altre categorie di impiegati pubblici ». (2239).

(Vedi risposta alla onorevole Bontade Margherita, n. 2075).

Il Ministro SEGNI.

GATTI CAPORASO ELENA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno autorizzare la prosecuzione dei lavori del cantiere di Capriggine e l'apertura del cantiere per la costruzione della strada da Palagione a Pignano proposti dall'ente Maremma a sollievo della grave situazione di disoccupazione esistente nel comune di Volterra (Pisa), disoccupazione che tende ad aggravarsi sia per imminenti licenziamenti da parte di ditte locali, sia per la crescente crisi dell'artigianato alabastrino.

« Ciò tenendo presente che, per l'anticipo delle spese relative, l'ente dispone dei fondi necessari nel caso in cui il Ministero del lavoro abbia temporaneamente esaurito i mezzi disponibili ». (2384).

RISPOSTA. — « Si rileva, al riguardo, che le richieste d'istituzione dei cantieri di lavoro nel comune di Volterra per la prosecuzione dei lavori del cantiere di Capriggine nonché per la costruzione della strada Palagione-Pignano, non risultano incluse nel piano di proposte formulate dai competenti organi provinciali e, pertanto, non è possibile, allo stato delle cose, provvedere nel senso desiderato.

« Le richieste di cui trattasi potranno essere prese in esame, ove risultino incluse in un piano suppletivo di proposte che a cura degli organi provinciali predetti, potranno essere trasmesse, su disposizione del Ministero, nel caso che si ottenga uno stanziamento straordinario di fondi, risultando impegnata la quota attribuita alla provincia di Pisa con gli ordinari stanziamenti di bilancio del corrente esercizio ».

Il Ministro RUBINACCI.

GOMEZ D'AYALA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende adottare per il ripristino della sede ambulatoriale nel comune di Acerra (Napoli), dove oltre 5000 assistiti sono costretti oggi, per godere delle prestazioni assistenziali, con aggravio di spese, a fruire della sede di Casalnuovo; e se è informato del fatto che l'amministrazione del comune, ai fini di agevolare il sollecito accoglimento della richiesta dei lavoratori di quel

comune, ha già da tempo messo a disposizione locali adeguati per capacità e condizioni igieniche ». (2368).

RISPOSTA. — « Non risulta allo scrivente che sia esistito in passato nel comune di Acerra un ambulatorio I.N.A.M. — come affermato nella interrogazione — in quanto l'istituto mai ne riconobbe la necessità.

« Nel comune in parola, come in quelli di Sant'Anastasia, Gragnano e Corivano, era stato invece istituito a suo tempo un ufficio di corrispondenza; ma tale provvedimento, adottato allora in base a criteri di larghezza, non ha potuto attualmente essere riconfermato dall'istituto, in seguito alle sopravvenute esigenze di carattere amministrativo ed organizzativo che consigliano un graduale ritorno alla norma.

« Tali esigenze hanno indotto l'istituto alla soppressione degli uffici già funzionanti nei comuni anzidetti, tanto più che un'apposita commissione, operante nell'ambito dell'istituto stesso e della quale fanno parte anche i rappresentanti dei lavoratori, sta ora esaminando le particolari necessità di ciascuna regione in ordine al sempre più adeguato sviluppo dell'attrezzatura ambulatoriale, compatibilmente con le possibilità di bilancio.

« In tale sede, pertanto, potrà essere tenuto presente quanto prospettato dall'onorevole interrogante ».

Il Ministro RUBINACCI.

GUADALUPI E CALASSO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste, della marina mercantile, dei trasporti e del lavoro e previdenza sociale.* — « Per conoscere quali provvedimenti intendano adottare per sollevare dallo stato di disagio economico sociale circa 130 lavoratori del porto di Gallipoli (Lecce), nel quale da più tempo è quasi cessata ogni attività di lavoro marittimo ». (1467).

RISPOSTA. — « Si risponde agli onorevoli interroganti anche a nome dei ministri della agricoltura e foreste, dei trasporti e del lavoro e della previdenza sociale.

« Si informa gli onorevoli interroganti che l'Alto Commissariato dell'alimentazione, opportunamente interessato dal Ministero della marina mercantile fin dal 14 novembre 1952, comunicava che non era possibile inviare nel porto di Gallipoli altro carico di grano fino a che non si sarebbe riscontrato un alleggerimento sufficiente a riceverlo, con previsione di consumo, anche a lunga scadenza, essendo il grano estero giacente, in detta data, in quella

provincia di quintali 65.000. Veniva data assicurazione, però, che si sarebbe provveduto ad inviare un carico limitato, appena si fossero avute condizioni più favorevoli.

« Il 26 maggio 1953 il Ministero della marina mercantile riproponeva all'esame del predetto Alto Commissariato la assegnazione in quel porto di un piroscafo con carico di grano allo scopo di sollevare i lavoratori portuali di Gallipoli dal grave stato di indigenza in cui versano per la persistente carenza di traffico locale.

« L'Alto Commissariato dell'alimentazione, ha assicurato di avere sempre tenuto nella debita evidenza le esigenze delle maestranze del porto di Gallipoli, ivi destinando quei carichi che, in relazione alla capienza dei depositi e alle necessità del consumo, è stato possibile farvi affluire.

« Il cennato Alto Commissariato ha, per altro, fatto rilevare che nella provincia di Lecce le richieste di grano statale sono contenute in limiti modesti, per cui il prodotto immesso nei magazzini del porto assicura, per lungo tempo, il fabbisogno dell'industria molitoria, mentre, d'altra parte, per le modeste possibilità di ricevimento del porto stesso, è possibile solo lo sbarco di navi con carico limitato, raramente disponibili.

« Ciò stante, l'Alto Commissariato dell'alimentazione ha fatto presente che attualmente non è in grado di dare affidamenti per eventuali future assegnazioni di piroscafi al porto di cui trattasi, in quanto per l'abbondante raccolto di grano nazionale verificatosi questo anno verrà, ovviamente, a determinarsi una corrispondente riduzione negli acquisti all'estero e, quindi, una diminuzione negli arrivi. Purtuttavia, non appena la situazione lo consentirà, non si mancherà di tener conto delle esigenze dei portuali di Gallipoli.

« Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale non ha adottato a favore dei lavoratori del settore marittimo del comune di Gallipoli alcun particolare provvedimento concernente l'istituzione di corsi di addestramento professionale per disoccupati.

« Tuttavia, se da parte di enti qualificati a gestire i corsi di addestramento professionale venga formulata la relativa richiesta, il suddetto Ministero non mancherà di esaminare con particolare benevolenza, nei limiti consentiti dalle disponibilità finanziarie, la possibilità di concedere la prescritta autorizzazione.

« Per quanto riguarda i cantieri di lavoro e di rimboschimento, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha fatto presente

che gli organi provinciali, competenti a ripartire i fondi assegnati alla provincia stessa in rapporto all'indice di disoccupazione, hanno proposto, per il comune di Gallipoli, la istituzione di cantieri di lavoro per un totale di 12.240 giornate lavorative.

« Il suddetto Ministero è in attesa dei singoli progetti, non ancora pervenuti, che verranno approvati nei limiti delle giornate sopra indicate ».

Il Sottosegretario di Stato per la marina mercantile TERRANOVA.

JACOMETTI. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — « Per conoscere il numero complessivo degli attuali detenuti nei diversi stabilimenti di pena condannati dall'ex tribunale speciale fascista e per quali reati la condanna è stata inflitta. Per conoscere altresì quanti di tali detenuti hanno inoltrato domanda di revisione di processo ». (2342).

RISPOSTA. — « Riguardo alla interrogazione, si comunica che, per poter raccogliere e coordinare i dati richiesti, è necessario interessare le direzioni di tutti gli stabilimenti di pena dello Stato, nonché gli uffici giudiziari, che dovranno procedere allo spoglio minuzioso dei loro registri.

« Si fa presente, ad ogni modo, che si provvederà ad impartire le opportune istruzioni al fine di ottenere le notizie di cui trattasi e di comunicare le notizie stesse non appena queste saranno pervenute al Ministero ».

Il Ministro: AZARA.

MANIERA E MASSOLA. — *Al Ministro della marina mercantile.* — « Per sapere se è sua intenzione d'impiegare la banchina n. 22 del molo sud del porto di Ancona per le operazioni commerciali delle navi-petroliere quando, per tali operazioni, l'A.P.I. utilizza il pontile di Falconara marittima, il molo Foraneo-nord ed eccezionalmente il molo 21.

« È noto a tutti che la banchina n. 22 è la sola per il suo arredamento meccanico (gru elettriche), per le sue capacità di depositi a terra, per la facilità dei movimenti di smistamento ferroviario e per i fondali dello specchio di acqua ad essa adiacente, idonea ad assicurare al porto di Ancona la capacità commerciale ricettiva e di deflusso e a renderlo modernamente organizzato ». (1406).

RISPOSTA. — « Il pontile di Falconara marittima a servizio della raffineria di olii minerali della Società anonima petroli italiana è stato riconosciuto insufficiente rispetto

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1953

all'aumentata capacità produttiva della raffineria stessa ed anche inadeguato perché si spinge per 1.300 metri sul mare dove assai di frequente le petroliere non possono attraccare a causa del maltempo.

« Tali insufficienza ed inadeguatezza del pontile di Falconara furono a suo tempo riconosciute anche dalla commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili presso il Ministero dell'interno, tanto che fu concessa all'A.P.I. l'autorizzazione temporanea di effettuare le operazioni di travaso ed allibo nel porto di Ancona, ma fu suggerito di studiare un progetto definitivo per l'utilizzazione di quel porto per lo scarico regolare delle petroliere.

« In seguito ad un sopralluogo da parte dei delegati della commissione consultiva delle sostanze esplosive eseguito il 20 settembre 1953, fu constatato che con l'ampliamento della raffineria A.P.I. il traffico petroliero in quel porto è destinato ad accrescersi sempre di più e quindi si presenta fin da ora la necessità di dare una sistemazione definitiva all'impianto di scarico e carico delle petroliere, tenendo presente che i moderni trasporti via mare ai fini della riduzione generale dei noli, si orientano verso le grandi petroliere da 30.000-35.000 tonnellate.

« La commissione che ha eseguito il sopralluogo, considerato che il pontile di Falconara, in un tempo più o meno breve, sarà destinato completamente all'imbarco dei prodotti finiti mentre tutto il greggio (650.000 tonnellate) dovrà essere scaricato ad Ancona, ha fatto presente la necessità di studiare tempestivamente la migliore soluzione per riservare ai petroli una banchina del porto, o un molo o, addirittura, per creare una darsena dei petroli nel porto di Ancona.

« A tal fine, la commissione stessa ha dato i seguenti suggerimenti sulle eventuali soluzioni che si ravvisano possibili e che potrebbero essere oggetto di studio da parte delle competenti autorità:

1ª soluzione — utilizzazione della banchina 22.

« La banchina n. 22 è adibita attualmente allo scarico del carbone. La lunghezza di essa potrebbe consentire l'attracco di fianco di due petroliere da 18.000 tonnellate al massimo. Considerato però che i trasporti di greggio vengono fatti prevalentemente con petroliere di grande tonnellaggio, sarebbe necessario provvedere a dragare il fondo presso la banchina stessa allo scopo di raggiungere fondali di 32-33 piedi.

« La banchina in questione, considerate le esigenze di tal traffico, è provvista di due gru che dovrebbero essere trasferite in altre banchine.

« Tale soluzione risulta la più economica e la più sollecita a realizzare.

2ª soluzione — utilizzazione del molo nord.

« Il molo nord del porto di Ancona è attualmente riservato alla marina militare e pertanto la sua utilizzazione dovrebbe essere autorizzata dal Ministero della difesa. Le petroliere potrebbero attraccare di fianco in una zona che costituisce l'avamposto, quindi a relativa distanza dal porto vero e proprio, dove si trovano fondali sufficienti anche per navi di grosso tonnellaggio. L'opera più importante da costruire sarebbe un oleodotto sottomarino fra il molo nord e il molo Foraneo sud da proseguire su questo ultimo molo fino al deposito polmone.

« Particolari cautele dovrebbero essere osservate nella posa in opera dell'oleodotto sottomarino il quale dovrebbe essere sistemato in uno scavo idoneo a profondità di almeno un metro e ricoperto con lastroni di cemento armato allo scopo di evitare i pericoli derivanti dall'eventuale azione d'aramento di ancore. Dovrebbero poi essere installati idonei apparecchi intesi a segnalare immediatamente eventuali perdite per poter consentire l'arresto del pompaggio delle navi in discarica.

« La soluzione, dal punto di vista della sicurezza, non sarebbe la migliore perché le operazioni si svolgerebbero sempre nell'ambito portuale e perciò la spesa necessaria per realizzare la soluzione in esame sarebbe ragguardevole.

3ª soluzione — utilizzazione del molo foraneo sud.

« La soluzione potrebbe considerarsi integrale, della massima sicurezza e realizzerebbe la costruzione di una vera darsena dei petroli ad Ancona. Per altro la spesa necessaria per l'opera sarebbe ingente, superiore a quella necessaria per la seconda soluzione.

« In sintesi il progetto potrebbe essere studiato secondo i seguenti criteri:

1º) l'attracco delle petroliere verrebbe fatto lungo il molo ma dal lato verso il mare aperto;

2º) un pannello di protezione dovrebbe esser costruito a partire dalla estremità del molo al fine di proteggere la banchina esterna dalle traversie;

3º) i fondali dovrebbero essere adeguatamente approfonditi.

« Le opere da costruire per convogliare i prodotti petroliferi dalle navi sotto scarico al relativo polmone sarebbero ridotte al minimo.

« Qualora fosse riconosciuta la necessità e la convenienza di un porto petroli al Ancona, così come è stato progettato nei maggiori porti italiani, le opere marittime dovrebbero essere fatte a carico dell'amministrazione dei lavori pubblici.

« In attesa che venga prescelta la via definitiva la soluzione ritenuta più idonea tra quelle prospettate, la commissione che ha eseguito il sopralluogo ha espresso il parere che, in via temporanea, lo scarico dalle petroliere possa essere consentito nello spazio tra le banchine 21 e 22 attuando tutte le possibili provvidenze atte ad impedire che eventuali dispersioni di liquido possano invadere il porto (panna galleggiante) e a reprimere eventuali principi di incendio che potrebbero verificarsi nelle operazioni di scarico.

« La commissione consultiva per le sostanze esplosive ed infiammabili, nella seduta del 1° ottobre 1953 ha approvato incondizionatamente le risultanze di detto sopralluogo.

« Comunque, la temporanea utilizzazione della banchina n. 22 del porto di Ancona per gli approdi delle petroliere è subordinata oltre che all'attuazione delle provvidenze suindicate, allo spostamento delle due gru attualmente in essa installate in altre banchine, in modo che le esigenze del traffico marittimo del porto stesso siano assicurate ».

Il Sottosegretario di Stato: TERRANOVA.

MEZZA MARIA VITTORIA. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se, a suo avviso, possa ritenersi facoltà delle amministrazioni pubbliche, che aprono cantieri di lavoro ai sensi della legge 29 aprile 1949, n. 264, il disporre integrazioni delle normali misure salariali, ove queste si rivelino del tutto inadeguate alle esigenze del personale, specialmente ove quest'ultimo, per raggiungere la località di lavoro, debba gravarsi di spese di permanenza o di viaggio che notevolmente riducono il già insufficiente compenso normale quotidiano ». (2280).

RISPOSTA. — « Le norme di legge che stabiliscono il trattamento economico dei lavoratori disoccupati adibiti ai cantieri di lavoro non pongono alcun divieto per un'integrazione del trattamento, che sia eventualmente disposta dagli enti gestori dei cantieri medesimi con fondi propri.

« È indubbio, tuttavia, che la concessione dell'integrazione di cui trattasi creerebbe delle sperequazioni, anche sensibili, nel trattamento dei lavoratori della stessa località, poiché non tutti gli enti gestori si trovano in condizione di poter maggiorare il compenso dei lavoratori dei cantieri ».

« A tale riguardo, non sono mancate richieste, da parte di enti gestori che non avevano tale possibilità, affinché il Ministero intervenga presso quegli enti gestori che abbiano disposto le integrazioni in parola, onde eliminare il malcontento derivante dalla diversità di trattamento tra operai di cantieri diversi, operanti nella stessa località o in zone vicine.

« Per quanto, infine, concerne l'onere delle spese di trasporto per i cantieri distanti dai centri abitati, si fa presente che il Ministero ha impartito le necessarie disposizioni perchè siano proposti cantieri ubicati in zone facilmente raggiungibili dagli operai, e meno che l'ente gestore non assuma a proprio carico la spesa di trasporto dei lavoratori sul luogo di lavoro ». *Il Ministro:* RUBINACCI.

MICELI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — « Per sapere se sia a sua conoscenza il fatto che nella frazione Savuci nel comune di Fossato Serralta (Catanzaro) è stata soppressa la quarta classe elementare, costringendo gli alunni a percorrere notevole distanza per raggiungere il vicino centro di Maconire, e se, per il motivo esposto e per venire incontro alla richiesta avanzata dai padri di famiglia di Savuci al provveditorato agli studi di Catanzaro, non intenda disporre il ripristino della quarta classe soppressa ». (1668).

RISPOSTA. — « In ciascuna delle frazioni Maranise (con 281 abitanti) e Savuci (con 168 abitanti) del comune di Fossato Serralta hanno funzionato sino all'anno 1951-52 una pluriclasse (classi 1^a, 2^a, 3^a). Nell'anno 1952-1953 il provveditore istituì, « in esperimento » un nuovo posto nella frazione di Maranise allo scopo di fare funzionare una 4^a e 5^a classe con proprio maestro, per gli otto alunni di Maranise da iscrivere appunto alla 4^a e 5^a classe e per gli alunni delle altre frazioni di Savuci, ugualmente da iscrivere alla 4^a e 5^a classe.

« Si noti che Maranise dista 200 metri da Savuci, per la strada rotabile e che la distanza è di circa su 300 per una scorciatoia, la quale è la più frequentata da chi percorre la strada a piedi.

« Se non che i sei alunni di Savuci che avrebbero dovuto frequentare la 4^a e 5^a classe a Maranise non hanno voluto iscriversi nel 1952-53 alla nuova classe; ed allora il provveditore agli studi è venuto nella determinazione di sopprimere per l'anno 1953-54 il posto di esperimento a Maranise per utilizzarlo in altra località ove le necessità sono più impellenti.

« Così essendo il Ministero ritiene che sia giustificata la decisione del provveditore. Allo scopo, per altro, di fare sì che tanto a Maranise quanto a Savuci possano funzionare la 4^a e 5^a classe, il Ministero ha autorizzato il provveditore a disporre che la 4^a e 5^a classe suddetta funzionino ad orario alternato con la 1^a, 2^a e 3^a. In tal modo tanto Maranise che Savuci avranno l'intero corso elementare ».

Il Ministro: SEGNI.

MINASI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non intenda attribuire alle frazioni Solano e Meba del comune di Scilla (Reggio Calabria), qualche cantiere-scuola, in considerazione della forte disoccupazione che grava su quel bracciantato agricolo e per la riparazione di strade comunali ». (2369).

RISPOSTA. — « Si ha il pregio di comunicare, al riguardo che, per il comune di Scilla, risultano proposti dai competenti organi provinciali due cantieri di lavoro, uno per il prolungamento del precedente cantieri numero 011569/L, l'altro per la sistemazione delle strade interne del comune.

« Per quanto si riferisce al cantiere destinato alla sistemazione delle strade interne del comune, anche per tale proposta non risulta tuttora pervenuto il necessario progetto.

« L'istituzione dei cantieri in questione potrà quindi, essere esaminata, solo ove questo Ministero venga in possesso dei progetti relativi ».

Il Ministro: RUBINACCI.

NICOSIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — « Per conoscere i criteri e le circostanze che hanno addotto alla grave decisione di sottoporre ad amministrazione straordinaria la gestione dell'ente zolfi italiani ». (1311).

RISPOSTA. — « Per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri e trattandosi di una questione che rientra nella speci-

fica competenza di questo Ministero, si comunicano all'onorevole interrogante le seguenti notizie in merito alla richiesta di cui sopra.

« Con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1953, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1953, registro n. 3 industria e commercio, foglio n. 311, ed ora in corso di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, è stato provveduto alla nomina del commissario dell'ente zolfi italiani, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla predetta data del 27 ottobre 1953.

« Premesso che rientra nei poteri di vigilanza dell'amministrazione di nominare alla scadenza dell'ordinaria gestione di un ente controllato e fino alla ricostituzione dei nuovi organi dirigenti un commissario governativo per l'amministrazione dell'ente stesso, questo Ministero in ordine ai chiarimenti richiesti dall'onorevole interrogante deve riportarsi alla motivazione contenuta nelle premesse del decreto del Presidente della Repubblica sopra indicato, in base alla quale è, infatti, legittimato il provvedimento stesso.

« Si allega, pertanto, copia del decreto presidenziale in argomento ».

Il Ministro dell'industria e del commercio: MALVESTITI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 2 aprile 1940, n. 287, che istituisce l'Ente zolfi italiani (E.Z.I.);

visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1949, registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 1949, registro 3 industria e commercio, foglio 7, concernente la nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ente zolfi italiani per il quadriennio 22 marzo 1949-21 marzo 1953;

considerato che l'attuale situazione dell'E.Z.I. impone lo studio e l'attuazione di provvedimenti idonei per il raggiungimento dell'equilibrio economico dell'Ente stesso, in relazione anche alle direttive politico-economiche del Governo nel campo dell'industria e del commercio dello zolfo di produzione nazionale;

considerato, altresì, che tali direttive da affidarsi al nuovo Consiglio di Amministrazione, richiedono la scelta di membri esperti per cui nelle more appare opportuno affidare la gestione ad un Commissario Governativo;

sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'industria ed il commercio, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1953

decreta:

in attesa della ricostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente zolfi italiani, scaduto con il 21 marzo 1953, è nominato a decorrere dalla data del presente decreto. Commissario straordinario dell'Ente stesso l'avvocato Gaetano Mastrobuono, prefetto della Repubblica, per il periodo di sei mesi.

Il presente decreto sarà registro alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dato a Napoli, addì 27 ottobre 1953.

Firmato.

LUIGI EINAUDI, PELLA, GAVA, MALVESTITI.

PASTORE E MORELLI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se il Governo non abbia ancora adottato i provvedimenti, necessari a valorizzare la rilevazione delle « forze del lavoro », eseguita durante la passata legislatura dell'Istituto centrale di statistica, per incarico della Commissione parlamentare di inchiesta sulla disoccupazione.

« Tale rilevazione, infatti, ha posto in particolare evidenza aspetti del fenomeno della disoccupazione che non potevano diversamente essere adeguatamente conosciuti e valutati.

« Ai fini, quindi, anche dei provvedimenti che il Governo intende realizzare per una sempre più larga ed intensa occupazione dei lavoratori, ritengono gli interroganti che detta rilevazione risulti indispensabile, poiché solamente con la stessa si otterrebbe una documentazione aggiornata, alla quale potrebbero attingere gli organi legislativi, nonché il Governo.

« Occorrerebbe, però, che la rilevazione in questione fosse rinnovata periodicamente (ogni tre mesi) in coincidenza anche con le variazioni stagionali, così come avviene già per le ormai diffuse analoghe rilevazioni sulle « forze del lavoro » eseguite nei più importanti paesi del mondo ». (2149).

RISPOSTA. — « Per incarico avuto dal l'onorevole Presidente del Consiglio si ha il pregio di partecipare quanto segue.

« Già in occasione di altra, analoga interrogazione (n. 4456 della precedente legislatura), si ebbe agio di rilevare che le indagini sulle « forze del lavoro » del tipo di quella condotta dall'Istituto centrale di statistica per la commissione parlamentare di inchiesta sul-

la disoccupazione vengono, da tempo, eseguite secondo le stesse o analoghe modalità tenute anche da gran numero di altri paesi, nei quali il problema della disoccupazione e occupazione presenta aspetti assai meno rilevanti che nel nostro Paese. La opportunità di una rilevazione sistematica del fenomeno, ai fini dell'azione del Governo nel campo dell'impiego delle forze del lavoro e del miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e non può, quindi, non essere condivisa. Per le stesse finalità conoscitive di tale indagine, inoltre, è pressoché indispensabile che questa assuma carattere periodico al fine di cogliere gli aspetti mutevoli del fenomeno nel corso dell'anno e da un anno all'altro.

« Ciò premesso, la richiesta formulata dagli onorevoli interroganti, tenuto conto che la indagine effettuata dall'Istituto centrale di statistica fornì diversi elementi utili ad una analisi del fenomeno della disoccupazione, è a giudizio dello scrivente, senz'altro da accogliere, ma con una riserva. Gli onorevoli interroganti, infatti, ritengono che « detta rilevazione risulti indispensabile, perché solamente con la stessa si otterrebbe una documentazione aggiornata, alla quale potrebbero attingere gli organi legislativi, nonché il Governo ».

« È evidente che una indagine analoga a quella compiuta dall'Istituto centrale di statistica non può che fornire dati sintetici per Regioni, mentre il fenomeno della disoccupazione, data la sua rilevante gravità, deve necessariamente essere conosciuto nelle più ristrette entità amministrative (province e spesso comuni) e nei suoi aspetti più analitici.

« Tali scopi sono unicamente raggiunti mediante il sistema di rilevazione attuato da questo Ministero tramite i dipendenti uffici comunali di collocamento, i quali, come è noto, rimettono per ogni iscritto nelle liste di collocamento una scheda meccanografica nella quale vengono riportati dati relativi al ramo economico di provenienza (per gli iscritti della 1^a classe, cioè disoccupati già occupati), alla categoria professionale, alla professione, ai familiari a carico, ecc.

« Da quanto sopra esposto, risulta evidente che l'indagine mensile attuata da questo Ministero presenta una analisi territoriale e qualitativa non sostituibile e che, di conseguenza, quella che dovrebbe effettuare l'Istituto centrale di statistica, avente fini conoscitivi generali, non potrebbe che avere carattere integrativo ».

Il Ministro: RUBINACCI.

PERDONA, BURATO E GOZZI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno abolire la figura del coadiutore di agenzia poste e telegrafo e di sostituire i titolari di agenzia ammalati o in congedo con dipendenti dell'amministrazione e da questa retribuiti; e ciò in considerazione che l'Amministrazione delle poste ha dato un'interpretazione restrittiva all'articolo 7 del decreto presidenziale del 5 giugno 1952, n. 656, ponendo l'onere della retribuzione del coadiutore a carico del titolare di agenzia, pagando per tale coadiutore una somma che nella più favorevole delle ipotesi arriva a lire 9.500 mensili ». (1848).

RISPOSTA. — « Al riguardo, devo anzitutto precisare che l'istituzione del « coadiutore » negli uffici postali denominati « agenzie », risponde ad uno dei criteri fondamentali che hanno ispirato la riforma delle ricevitorie postale e telegrafica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, numero 656.

« Tale decreto, infatti, nello stabilire che i titolari delle agenzie, e cioè di quegli uffici dove il lavoro giornaliero al massimo richiede l'opera di una sola persona, hanno l'obbligo di nominare un « coadiutore » per farsi sostituire nelle eventuali assenze o impedimenti, ha tenuto soprattutto presente il carattere di uffici a gestione familiare che la nuova legge ha voluto conservare eccezionalmente alle agenzie (escludendo gli uffici locali), consentendo che ad esse sia mantenuto il diritto di successione al posto a favore dei congiunti del titolare.

« Inoltre, l'obbligo fatto ai titolari di agenzia di nominare e compensare il sostituto (coadiutore) trova ampia contropartita nella equiparazione ad essi riconosciuta ad impiegato del grado XII C, con il relativo trattamento economico, (quando le prestazioni dell'ufficio spesso non richiederebbero nemmeno l'opera di un'intera unità lavorativa), beneficio cui si aggiunge ancora quello della limitazione delle incompatibilità che consente loro di avere anche altre occupazioni.

« Come ora accennato, l'onere del coadiutore è posto a carico del titolare, per gli anzidetti motivi, del citato decreto Presidenziale n. 656, e quindi l'amministrazione non fa che applicare regolarmente al riguardo una esplicita norma di legge.

« D'altra parte, il titolare riceve per tale carico degli assegni che lo mettono in condizione di retribuire il dipendente in misura

veramente adeguata. Egli infatti percepisce normalmente per il suddetto titolo (articolo 28 del ripetuto decreto Presidenziale n. 656) un contributo graduato, fino ad un massimo di circa lire 10.000 mensili, per tutto l'anno, ossia pressoché di lire 120.000 annuali, cifra che risulta più che sufficiente alla retribuzione del coadiutore se si considera che essa deve servire per la semplice sostituzione durante le eventuali assenze per congedo e malattia.

« Va anche notato che per l'ulteriore assenza per malattia dopo i 60 giorni di assenze consentite, i titolari di agenzia, a differenza del personale degli uffici locali che subisce una decurtazione che al minimo è del 50 per cento, conservano l'intero stipendio per tutto il tempo dell'aspettativa, e ciò senza contare che con il nuovo ordinamento hanno avuto un aumento complessivo di emolumenti che supera le lire 10.000 mensili.

« Ma anche se si potesse prescindere dalle esposte circostanze, non sarebbe possibile procedere alla sostituzione dei titolari, nelle loro assenze, con dipendenti retribuiti dall'amministrazione, sia perché verrebbe a mancare quella immediatezza nelle sostituzioni che spesso è indispensabile di fronte ad una improvvisa assenza; sia principalmente perché con l'attuale ordinamento è sempre il titolare che risponde della sua gestione anche quando è sostituito dal coadiutore (persona di sua fiducia), e questo non potrebbe ovviamente più avvenire con un inviato dell'amministrazione. Si dovrebbe in tal caso disporre un passaggio di gestione ad ogni assenza, il che essendo praticamente inattuabile, dispensa dall'accennare ai gravi e non necessari oneri che il sistema produrrebbe a carico del bilancio statale.

« Da quanto precede emerge come l'amministrazione abbia tenuto conto, con ampia visione, di tutti gli aspetti del problema, dando la giusta considerazione alla figura del coadiutore che, pur non essendo suo dipendente, è in grado di essere adeguatamente remunerato per le proprie parziali prestazioni, e acquisisce anche, secondo la legge, determinati titoli giuridici quali, fra l'altro, la reggenza di diritto dell'agenzia nel caso di vacanza di questa, ed il computo del servizio reso ai fini di una eventuale futura assegnazione senza concorso dell'agenzia vacante.

« Non può pertanto prendersi in considerazione l'eventualità di una abolizione dell'istituto del coadiutore, perché essa recherebbe grave turbamento ad un equilibrio costituito

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1953

legislativamente e desiderato dalle stesse parti interessate, e produrrebbe conseguenze anti-economiche per l'amministrazione ».

Il Ministro PANETTI.

PINO. — *Al Ministro per la marina mercantile.* — « Per conoscere il suo pensiero circa la domanda avanzata dalla sezione provinciale cacciatori di Messina per la concessione di un terreno in località Maregrossa onde costruirvi un nuovo campo di tiro a volo: e più precisamente dell'area attigua temporaneamente concessa alla facoltà di medicina veterinaria di quella università ». (1979).

RISPOSTA. — « La sezione provinciale della caccia di Messina in data 31 luglio 1953 ha presentato a quella capitaneria una istanza intesa ad ottenere la concessione, per un periodo trentennale, dell'area demaniale dell'ex concessione Caminiti, nonché della area attigua concessa all'istituto di veterinaria della locale università, allo scopo di impiantarvi un campo di tiro a volo.

« La predetta sezione aveva dovuto precedentemente cedere al comune di Messina, per l'ampliamento della fiera delle attività economiche siciliane, il suolo che occupava nell'ambito stesso della fiera e ove sorgeva il campo di tiro a volo.

« L'istanza presentata dalla suddetta sezione cacciatori non era per altro corredata da documenti di sorta, riservandosi la predetta sezione di esibirli entro breve tempo. Non è dato (pertanto, allo stato attuale, rilevare la entità delle opere che verrebbero costruite sulla concessione.

« La ex concessione Caminiti ha una superficie di metri quadrati 3.350 circa e quelle dell'istituto di veterinaria di metri quadrati 850. Per quest'ultima concessione che è regolata con licenza annuale si è accertato che non è praticamente possibile trasferirla in altra area demaniale.

« Risulta inoltre che l'ex concessione Caminiti, in data anteriori alla istanza della sezione della caccia di Messina, è stata richiesta dalle seguenti persone e società per gli scopi a fianco di ciascuna indicati:

1°) in data 20 febbraio 1953, il signor Francesco Belardinelli allo scopo di costruirvi un capannone da adibire a deposito e alla lavorazione dei marmi;

2°) in data 30 giugno 1953 il ragioniere Salvatore Cariniti allo scopo di costruirvi uno stabilimento per la lavorazione degli agrumi e derivati, essenze, succhi e salamoiate;

3°) in data 30 giugno 1953 il signor Salvatore Carmiti allo scopo di costruirvi uno stabilimento per la lavorazione degli agrumi e derivanti;

4°) in data 3 agosto 1953 la società per azione « Cinal » allo scopo di costruirvi uno stabilimento industriale per la fabbricazione di tubi di cemento rotocompresi.

« Tutte e quattro le predette domande non sono corredate al completo dei prescritti documenti, specie per quanto riguarda le opere che dovrebbero sorgere sull'area e non si hanno pertanto, per ora, elementi precisi per un giudizio sulla migliore utilizzazione della concessione; può però dirsi che sia le quattro domande in parola che quella della sezione provinciale della caccia di Messina hanno scarsissimo riflesso nel campo marittimo.

« Comunque la capitaneria di porto di Messina sta procedendo alla raccolta dei necessari elementi per poter esprimere un parere definitivo nei riguardi delle cinque anzidette istanze ».

Il Sottosegretario di Stato: TERRANOVA.

POLANO, PIRASTU, LACONI, GALLICO SPANO NADIA. — *Al Ministro Presidente del comitato dei ministri per la cassa del Mezzogiorno.* — « Per conoscere quali siano le determinazioni del predetto ente circa la costruzione della diga a monte in regione Monte Crispu, per la regolarizzazione delle acque del fiume Temo onde preservare la città di Bosa (Nuoro) dalle inondazioni che ne investono l'abitato e tengono in continuo stato di incertezza e di ansia la popolazione di tutta la vallata ». (437).

RISPOSTA. — « Con la risposta all'interrogazione n. 19 (onorevoli Pirastu, Polano, Laconi, Gallico Spano Nadia) l'onorevole ministro per i lavori pubblici ha illustrato le cause che determinano i frequenti allagamenti dell'abitato di Bosa (Nuoro).

« La risposta stessa precisa altresì che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste ha segnalato che il bacino del fiume Temo, in cui giace Bosa, interessante le province di Nuoro e Sassari, non riveste, ai fini di una sistemazione idrogeologica, quei caratteri di particolare importanza previsti dall'articolo 43 della legge 30 dicembre 1923, n. 3267 e, pertanto, non aveva ritenuto di procedere ad alcuna determinazione del perimetro montano ai sensi della predetta legge.

« La questione della costruzione di una diga di sbarramento nell'alto Temo, in corso di esame da parte della cassa per il Mezzo-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1953

giorno, ha quindi unicamente lo scopo di invasare acque da utilizzare per irrigazione e l'influenza moderatrice che tale opera potrà avere sulle piene del fiume Temo sarà ben limitata in conseguenza della piccola parte del bacino sottesa.

«La costruzione invece di una diga per dar luogo, molto più a valle, ad un bacino modulatore delle piene essendo diretta esclusivamente a difendere l'abitato di Bosa, non è di competenza della cassa per il Mezzogiorno, perché non rientra tra le opere che essa è autorizzata ad eseguire a norma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646 ».

Il Presidente del comitato dei ministri:
CAMPILLI.

ROBERTI E MICHELINI. — *Al Ministro dell'industria e commercio.* — « Per conoscere quali provvedimenti intende adottare al fine di indurre l'amministrazione dell'Istituto nazionale delle assicurazioni al rispetto:

delle sentenze emesse dal Consiglio di Stato a favore di dipendenti ex epurati che vennero riammessi in servizio ma privati, senza giustificazione (anche se questa è stata richiesta dagli interessati), dei diritti e dei benefici usufruiti dai loro colleghi durante il periodo in cui vennero arbitrariamente messi fuori dell'azienda;

dell'impegno assunto verso quei dipendenti che, danneggiati nella carriera dalla revisione effettuata nel 1947, presentarono il richiesto ricorso che venne accolto con comunicazione scritta e che ancora inutilmente attendono che venga preso in esame ». (1844).

RISPOSTA. — « Con riferimento all'interrogazione sopra trascritta, si comunica che da indagini effettuate è risultato che l'Istituto nazionale di assicurazione ha applicate le decisioni emesse dal Consiglio di Stato a favore degli impiegati dell'ente, nei cui confronti venne applicato il provvedimento di epurazione in osservanza delle disposizioni di legge a suo tempo emanate al riguardo.

« Risulta, infatti, che è stato provveduto nei confronti degli interessati alla ricostituzione del trattamento giuridico ed al riconoscimento di quello economico con la corrispondenza degli stipendi e delle varie indennità maturatisi durante il periodo di allontanamento dal servizio dei medesimi.

« Si chiarisce, inoltre, che la revisione di carriera, effettuata su istanza degli interessati, è stata definita con provvedimento del competente consiglio di amministrazione.

« Per quanto riguarda, infine, le istanze prodotte da alcuni dipendenti in relazione a particolari situazioni di carriera, si comunica che venne a suo tempo fatta riserva di un riesame delle singole posizioni. Tale riesame, compiuto tenendo conto dei requisiti di merito degli interessati nonché delle esigenze dei quadri organici dell'ente, non ha consentito l'accoglimento delle istanze stesse ».

Il Ministro: MALVESTITI.

RUBINO. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — « Per conoscere se non ritenga opportuno e urgente destinare i fondi già concessi per il prolungamento del cantiere di lavoro 06117/L (divenuto poi cantiere 011586) per la sistemazione della strada comunale Tricino del comune di Scafati (Salerno) — fondi non utilizzati perché i lavori furono poi ultimati a cura e spese del comune durante lo svolgimento della pratica — affinché siano eseguite le seguenti opere urgenti: sistemazione del piazzale dell'edificio scolastico del capoluogo; sistemazione dell'area destinata al nuovo campo boario ed espurgo delle fognature al corso Trieste, in conformità della perizia di variante allegata alla domanda.

« Inoltre si chiede il prolungamento dei cantieri 09178/L e 09180/L, istituiti rispettivamente per la sistemazione e bonifica delle strade comunali Bosco, Aquino e Brancaccio-Trentuno, i cui lavori non furono portati a compimento ». (2260).

RISPOSTA. — « Si assicura, al riguardo, che è in corso il provvedimento di destinazione dei fondi (già autorizzati per il cantiere n. 011586/L, per la sistemazione della strada Tricino nel comune di Scafati (Salerno) e non più effettuato), al finanziamento del cantiere richiesto per le opere indicate nell'interrogazione in oggetto.

« Per quanto concerne il prolungamento dei cantieri n. 09178/L e 09180/L, si fa presente che mancano i progetti la cui trasmissione è stata, per altro, sollecitata al comune di Scafati fin dal 30 settembre scorso ».

Il Ministro: RUBINACCI.

SCAGLIA, BIAGI, COLLEONI, BELLOTTI, PACATI E FUMAGALLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per sapere quali provvedimenti urgenti ha adottato o intende adottare per far fronte alla situazione preoccupante determinatasi nel comune di Monasterolo, in provincia di Bergamo, dove la caduta

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 1° DICEMBRE 1953

di una frana in seguito alle piogge degli scorsi giorni, oltre a provocare la morte di due persone, ha travolto ed ha messo in grave pericolo parecchie case di abitazioni, per cui una trentina di famiglie, fra le quali alcune che hanno perduto tutto, hanno urgente bisogno di una sistemazione ». (1695).

RISPOSTA. — « Nell'abitato di Monasterolo al Castello erano già in corso, quando si è verificato l'alluvione del 16 ottobre 1953, i lavori di deviazione del sovrastante torrente Spirola per avviare i deflussi liquidi e solidi del suo bacino nel lago di Endine all'esterno dell'abitato stesso.

« Tale nuova inalveazione, già aperta, ha infatti assorbito gran parte dei materiali alluvionati evitando altre vittime umane e altri danni.

« In conseguenza dell'ultimo alluvione sono stati subito assegnati all'ufficio del Genio civile di Bergamo 20 milioni per lo sgombero, iniziatosi immediatamente, dei materiali alluvionali dalle strade e dalle abitazioni e per la costruzione di ricoveri stabili per i senza tetto.

« Verranno inoltre proseguiti i lavori di deviazione del torrente Spirola che saranno integrati da quelle altre opere attualmente allo studio, che si riconosceranno necessarie per la sistemazione della parte montana del bacino e per la difesa dell'abitato minacciato ».

Il Ministro: MERLIN.

SCIORILLI BORRELLI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — « Per conoscere le ragioni per le quali non è stato ancora concesso il contributo al comune di Atesa (Chieti) per l'allacciamento della frazione Carapelle al capoluogo, non ostante siano trascorsi 4 anni dall'inizio della pratica e già sia stato espresso parere favorevole dai competenti organi, e per sapere altresì se risponde a verità anche questa mancata concessione trovi la propria giustificazione nel particolare colore politico dell'amministrazione di Atesa ». (1041).

RISPOSTA. — « La domanda del comune di Atesa, tendente ad ottenere la concessione del contributo statale, a norma dell'articolo 2 della legge 3 agosto 1949, n. 589, per la costruzione della strada di allacciamento del capoluogo alla frazione di Carapelle non ha potuto ancora trovare accoglimento non per inammissibili considerazioni di natura politica, come l'onorevole interrogante mostra di dubitare ma solo perché le scarse disponibi-

lità di bilancio hanno consentito di dare esito ad un quantitativo di richieste assai limitate in confronto alle numerosissime istanze finora pervenute da parte di province, comuni ed altri enti interessati.

« Si assicura, comunque, che la richiesta del suddetto comune è tenuta in evidenza per essere riesaminata, con ogni possibile riguardo, in sede di formulazione dei prossimi programmi di finanziamento, in applicazione della citata legge ».

Il Ministro: MERLIN.

STORCHI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — « Per conoscere quali provvedimenti intenda adottare in vista della scadenza al 31 dicembre 1953 dell'Accordo italo-francese del 21 marzo 1951, prorogato nel giugno 1952 per un periodo di 18 mesi, sul trasferimento in Italia degli assegni familiari dovuti ai nostri emigrati e sulla sospensione del pagamento degli assegni stessi qualora il lavoratore continuasse a risiedere in Francia senza trasferirvi la propria famiglia.

« Egli fa presente l'opportunità di una proroga dell'Accordo stesso o meglio ancora di una regolamentazione definitiva della materia.

« Ragioni morali e giuridiche consigliano un accurato riesame di tutto il problema tanto più che non risulta in alcun modo che le premesse per le quali l'Accordo era stato a suo tempo stipulato con un termine di scadenza si siano fin qui verificate ». (2199).

RISPOSTA. — « Il sistema legislativo francese, come del resto quello italiano, prevede per la erogazione degli assegni familiari il criterio della territorialità, per cui i lavoratori stranieri in Francia che si facciano raggiungere dalle rispettive famiglie vengono a beneficiare automaticamente della legge stessa, senza bisogno di appositi accordi.

« In deroga a tale sistema, che non contempla il pagamento degli assegni familiari ai lavoratori stranieri che non abbiano presso di sé i propri familiari, fu concluso un accordo tra l'Italia e la Francia relativo al regime del pagamento degli assegni familiari in Italia, stipulato a Parigi il 15 giugno 1951 a termini dell'Accordo di emigrazione del 21 marzo 1951, e con effetto dal 1° luglio 1951.

« Il beneficio previsto dall'Accordo secondo quanto stabilito nell'Accordo stesso, sarebbe cessato se il lavoratore, alla data del 30 giugno 1952 non si fosse fatto raggiungere dalla famiglia in Francia.

« Date le gravi difficoltà esistenti in Francia per il collocamento delle famiglie dei nostri lavoratori, particolarmente per la deficienza di alloggi, non è spesso stato possibile ai nostri emigranti di farsi raggiungere dai propri familiari.

« In considerazione di ciò il termine venne successivamente prorogato, con scambio di note fra i due Governi, di 18 mesi, e cioè fino al 31 dicembre 1953. Pertanto al prossimo scadere di questa ultima data dovrebbe essere sospeso da parte francese il trasferimento in Italia degli assegni familiari in favore dei lavoratori italiani.

« Perdurando la situazione di difficoltà per i familiari dei nostri lavoratori in Francia di raggiungere il proprio congiunto, e in considerazione del grave danno che deriverebbe a migliaia di famiglie italiane dalla perdita di un beneficio che consente ad essi il mezzo di sussistenza, il Governo italiano si sta adoperando per ottenere che, alla sua scadenza, l'accordo in questione venga ulteriormente prorogato. A tale fine è stata richiesta per i primi giorni di dicembre la convocazione a Parigi della commissione mista italo-francese, prevista dall'Accordo di emigrazione. In tale occasione non si mancherà, da parte italiana, di proporre un riesame delle disposizioni contenute nell'Accordo del 15 giugno 1951, sul pagamento e trasferimento degli assegni familiari ».

Il Sottosegretario di Stato: DOMINÈDÒ.

TURCHI. — All'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica. — « Per sapere se sia a sua conoscenza il fatto che, malgrado le esplicite inequivocabili dichiarazioni contenute nella risposta del 13 marzo 1953 nu-

mero 310/515/2.209 all'interrogazione numero 10923, vi sono tuttora delle prefetture, quali, tra l'altro, quella di Roma, che persino rifiutano di sottoporre all'esame delle giunte provinciali amministrative, i regolamenti deliberati dai consigli comunali relativi all'assistenza veterinaria gratuita, adducendo come motivo pregiudiziale che occorre attendere la emanazione da parte degli organi governativi del regolamento di cui all'articolo 59 testo unico delle leggi sanitarie; per sapere altresì se l'onorevole Alto Commissario, constatata la veridicità di quanto sopra denunciato, non ritenga in conformità della risposta data alla interrogazione su richiamata, dare tassative disposizioni ai prefetti onde siano sollecitamente approvati i regolamenti deliberati dai consigli comunali e non siano più oltre defraudati i piccoli proprietari di bestiame del diritto all'assistenza veterinaria gratuita loro riconosciuta dalla legge ». (2226).

Risposta. — « Si da assicurazione all'onorevole interrogante che sono in corso istruzioni ai prefetti perché invitino le amministrazioni comunali ad adottare, ove non lo abbiano già fatto, i regolamenti relativi all'assistenza veterinaria gratuita e di sottoporli all'approvazione delle giunte provinciali amministrative, previo parere dei consigli provinciali sanitari.

« In particolare viene interessata la prefettura di Roma perché dia corso ai regolamenti adottati dai comuni della provincia ».

L'Alto Commissario: TESSITORI.